UN ANNO DI PUBBLICAZIONI,

DI STORIE, GUIDE E PENSIERI.

UN ANNO DEL NOSTRO LAVORO

studio Vicentin
AMBIENTE • SICUREZZA • EDILIZIA • URBANISTICA

STUDIO VICENTIN SRL - Via Alcide De Gasperi, 26 - 36040 BRENDOLA (VICENZA) - Tel: 0444 400647 - 400877 - Fax: 0444 405210
Web: www.studiovicentin.it – E-mail: studio@studiovicentin.it – C.F./P.IVA: 03852890247 – N. REA VI-359634 – Cap. sociale 10.000 euro

L'INDICE

L'INTRODUZIONE (ossia: cos'è mai quest'altro documento?) 4
LE PAROLE E LE IMMAGINI DI UN ANNO CHE VA 5
LE STORIE D'AZIENDA 6
Gli occhiali nell'armadio non proteggono gli occhi 7
Le aspirazioni del RSPP 8
CER una volta… l'immondizia 9
Tempi e metodi alla Veneta 10
L'insostenibile leggerezza delle emissioni 11
La canna passiva 12
La dignità delle portate 13
Quella vocale tra corretto e corrotto 14
LE GUIDE PRATICHE 15
Infortunio in Azienda – Cosa fare e cosa può succedere 16
Carrello elevatore, commissionatore, transpallet o impilatore? 18
Quando scade il DVR? 20
Il Reg. UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (GDPR) 22
Formazione Sicurezza – Accordo Stato regioni 21/12/11 e s.m.i. 24
La responsabilità amministrativa dell'Ente ex D.Lgs. 231/2001 26
Il mondo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) 28
Il registro dei controlli antincendio – Perché e come tenerlo 30
Datore di lavoro e delega di funzioni 32
Emissioni in atmosfera: modifica sostanziale, modifica non sostanziale 34
Malattie professionali – Cosa sono? Cosa fare? 36
Droghe in ambiente lavorativo 38
I TEMI DI FINE ANNO 40
Genio e sregolatezza? 40
Equità o uguaglianza? 41
La rivolta delle "EX" 42
Un DPI ti allunga la vita 43
Sistemarci con la sicurezza 44
Ricomincio da tre 44
La prima volta non si scorda mai 45
Accade che... 46
TecnicO o TecnicA? 46
LE PAROLE E LE IMMAGINI DI UN ANNO CHE VIENE 48

STUDIO VICENTIN SRL
Via Alcide De Gasperi, 26
36040 Brendola (VICENZA)
Web: www.studiovicentin.it
E-mail: studio@studiovicentin.it

L'INTRODUZIONE (ossia: cos'è mai quest'altro documento?)

Ogni giorno di lavoro è una storia.
Ogni sopralluogo, ogni incontro, ogni documento, ogni telefonata, ogni caffè al distributore ai margini del reparto e ogni saluto alla reception dell'azienda, ogni corso di formazione e ogni visita degli ispettori, ogni incidente e ogni litigio, ogni problema trovato ed ogni problema risolto: sono tutte storie, uniche e irripetibili, con trame, personaggi, un inizio e una fine.
Accadono continuamente, accadono comunque, anche se nessuno si ferma a raccontarle.
Perché i protagonisti sono impegnati a viverle, quelle storie, ad animarle, a condurle e spesso a soffrirle.
Però qualche volta fermarsi a raccontarle può essere utile, e magari anche divertente, sia per chi scrive sia per chi, bontà sua, si prenderà il tempo di leggerle.
Fosse anche solo per ricordare che ognuno di noi ha un ruolo, proprio dentro a quelle storie, e che qualsiasi ruolo, coscientemente esercitato, può influenzarle e determinarne lo sviluppo, finale compreso.
Tutto sommato sono proprio i personaggi a costruire le storie.

E così abbiamo pensato che alla fine di questo 2018, in cui il nostro Studio ha festeggiato i suoi primi vent'anni di lavoro nel magico mondo dell'Ambiente e della Sicurezza (e non solo), valesse la pena raccogliere in un fascicolo unico tutto quello che abbiamo scritto attraverso i mesi.
È stato un anno normale e come tutte le cose normali è stato per molti versi speciale. Abbiamo cercato continuità e consolidamento ma anche, come spesso accade negli anniversari, abbiamo voluto fare qualche piccolo esperimento, qualche passo in più. Che poi, quando fai un passo in più, spesso ti rendi conto che in realtà l'avevi già fatto, solo non ti eri preso la briga di accorgertene.
Ecco allora le parole (alcune nostre, altre prese in prestito) e le immagini (tutte nostre) dei Calendari, ecco le Storie d'Azienda e le Guide Pratiche, ecco i Temi di fine anno ed ecco in generale un nuovo modo di comunicare il nostro lavoro. Che è anche un invito, rivolto a tutti, dentro e fuori Studio, a condividere impressioni, esperienze, obiezioni, spunti.
Dentro queste pagine trovate la nostra COLLEZIONE 2018, intorno a queste pagine, dietro e davanti, prima e dopo queste pagine trovate un certo modo di lavorare.

Alberto Vicentin

LE PAROLE E LE IMMAGINI DI UN ANNO CHE VA

Riproponiamo le parole (alcune nostre, altre in prestito) e le immagini (tutte nostre) del Calendario 2018:

Il professionista non sa tutto, ma sa come cercarlo

*"Le conseguenze di ogni azione sono racchiuse nell'azione stessa" (**1984**, G. Orwell)*

La qualità delle risposte dipende, più che altro, dalla qualità delle domande

*"Lo sai qual è l'età più bella? Te lo dico io qual è. È quella che uno c'ha, giorno per giorno, fino a quando schiatta, si capisce" (V. Gassman ne **Il sorpasso** di D. Risi)*

Quanti tramonti mi sono perso nella vita

A volte basta cambiare appena il punto di vista per trovare la luce

Uno sta sempre ad aspettare qualcosa, ma almeno quando parte è un po' come se fossero le cose ad aspettarlo

Gli errori sono i gradini della scala che porta alla soddisfazione

I veri problemi sono quelli che si possono risolvere, il resto è passatempo

*"La vita consiste in quello che fai aspettando il tuo treno" (**Il boss, lo sbirro e la bionda**, J. McNaughton)*

Un ottimo risultato contiene il dispiacere di non aver fatto meglio

Se non trovi la soluzione, smetti di cercarla e aspetta che ti trovi lei

Non occorre vedere la meta, l'importante è sapere che c'è, ed intuire la direzione

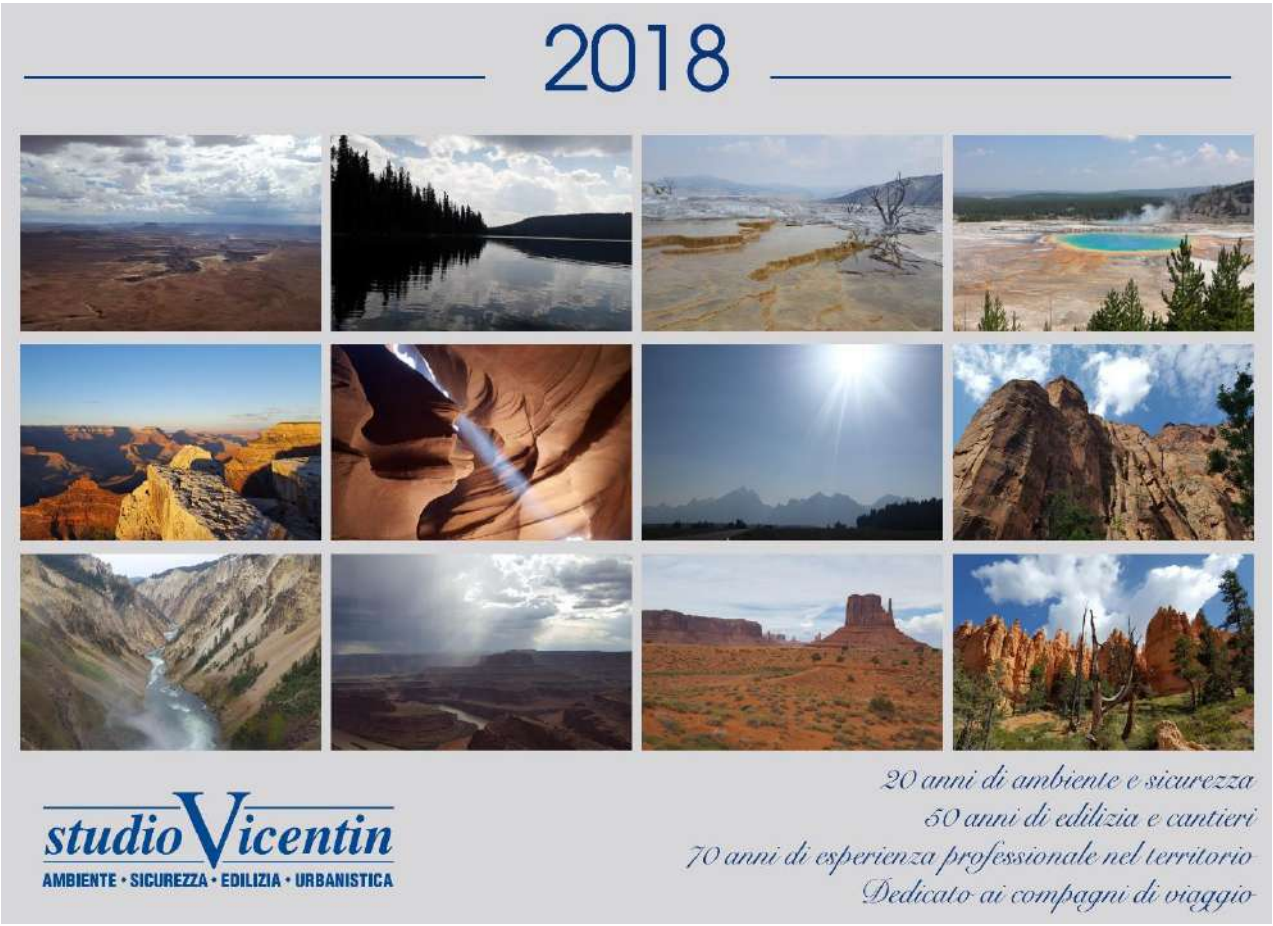

STUDIO VICENTIN SRL
Via Alcide De Gasperi, 26
36040 Brendola (VICENZA)
Web: www.studiovicentin.it
E-mail: studio@studiovicentin.it

LE STORIE D'AZIENDA

È sempre difficile, talvolta noioso, trattare in Azienda di normative, regole e adempimenti. È difficile in particolare tenere legate le parole e la realtà, la forma (spesso formalità) e la sostanza.
Tuttavia dietro le parole, e davanti a tutto, ci sono le persone, i loro rapporti e le loro giornate di lavoro.
Proviamo allora a parlarne in modo diverso, raccontando piccole Storie d'azienda, che sono soprattutto storie di persone. Possono essere banali o sorprendenti, simpatiche o fastidiose, possono far sorridere o arrabbiare, ma sono storie vere, e quindi, più di tante leggi e formalità, meritano di essere raccontate.

STUDIO VICENTIN SRL
Via Alcide De Gasperi, 26
36040 Brendola (VICENZA)
Web: www.studiovicentin.it
E-mail: studio@studiovicentin.it

EPISODIO 2018–01

Gli occhiali nell'armadio non proteggono gli occhi

Qualche giorno fa, mentre giro per i reparti per un controllo sulle condizioni di sicurezza e salute nel lavoro, incontro un lavoratore che sta facendo una pulizia a banco con una pistola ad aria compressa. È senza occhiali di protezione.

Mi fermo a chiedergli se ha a disposizione gli occhiali. Lui indica un armadio poco lontano, assicurando che gli occhiali sono lì disponibili.

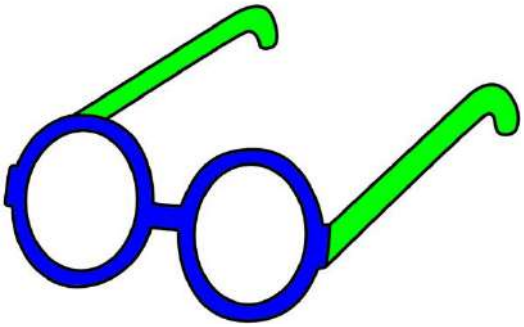

Gli chiedo perché sono nell'armadio e non davanti ai suoi occhi. Mi risponde che normalmente li usa ma che in quel momento sta facendo un lavoretto veloce veloce e quindi non li ha presi.

Gli spiego che una bavetta o una scheggia (lo dice anche il nome!) sa essere ancora più veloce veloce del lavoretto e arriva nell'occhio in una frazione di secondo. Mi dice di non preoccuparmi, che sta solo facendo una pulizia e non c'è pericolo.

Gli ribadisco che proprio facendo le pulizie con aria compressa saltano in giro schizzi, schegge, granelli e altri piccoli oggetti che si possono infilare nell'occhio.

Mi fa un cenno di assenso con la testa, e sorride. Penso che sia un sorriso di intesa, come per dire "*D'accordo, tranquillo, ho capito il messaggio*".

A quel punto me ne vado per fare altri controlli poco lontano, nello stesso reparto. Dopo qualche minuto sento ancora il rumore della pistola ad aria compressa e penso: "*Non serve che vada a controllare… certamente ora il lavoratore ha capito il messaggio e siamo d'accordo e ha messo gli occhiali davanti agli occhi*".

Ma un dubbio mi rimane: quel sorriso era davvero "*D'accordo, tranquillo, ho capito il messaggio*"? O era qualcos'altro?

Torno quindi dal lavoratore, per scrupolo, sperando di potermi adesso complimentare con lui e dirgli: "*Bravo, hai messo gli occhiali, ora ci siamo capiti*".

Invece trovo tutto come prima: getto, pistola, lavoratore e… occhiali nell'armadio.

Faccio due ipotesi:

mi sono spiegato male e quindi il lavoratore non ha capito;

il lavoratore ha capito ma… "*chi se ne frega, e poi che vuole sto tizio che gira per il reparto e non sa lavorare, però si permette di andare lì a fare le prediche a chi lavora davvero*".

Forse il lavoratore non ha tutti i torti riguardo "*sto tizio*", ma in entrambe le ipotesi c'è una certezza: gli occhiali servono per proteggere i suoi occhi, mica quelli del *"tizio"*, e dovrebbe essere lui stesso, il lavoratore, a volerli mettere ogni volta che c'è un rischio.

Ma se serve ricordarglielo, ebbene il *"tizio"* è lì anche per quello.

Maggio 2018

IL RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
Alberto Vicentin

STUDIO VICENTIN SRL
Via Alcide De Gasperi, 26
36040 Brendola (VICENZA)
Web: www.studiovicentin.it
E-mail: studio@studiovicentin.it

EPISODIO 2018 – 02

Le aspirazioni del RSPP

Tutti sanno che il tipico esemplare di RSPP, faticosamente chiamato anche Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, non vive fisso in reparto, ma qualche volta compa re. E quando compare, coloro che lavorano tutto il giorno in reparto non possono far finta di nulla.

Poco tempo fa, come RSPP, stavo facendo un sopralluogo periodico nei reparti produttivi di un'azienda metalmeccanica, una di quelle sempre ordinate e pulite, in cui non capitano mai infortuni e in cui, per scovare qualche magagna, devi rovistare tra i cavi elettrici dietro le macchine oppure tra i barattolini sui banchi di lavoro.

Sono quasi alla fine del tour ed ecco che, avvicinandomi ad un centro di lavoro acquistato da poco, ancora scintillante ma già in piena attività, scorgo l'addetto che, con movimento felino e gesto furtivo, piroetta verso un quadro comandi e mette mano ad un interruttore.

Poi si gira, con il sorriso sgargiante di chi sa che ha combinato un guaio ma sa anche che la passerà liscia, e si costituisce: "*Ho acceso ora l'aspiratore*"

"*Bene*" dico io, guardandolo "*e come mai solo ora?*"

"*Perché…*" (pausa ad effetto) "*…la macchina ha iniziato da poco a lavorare*"

Sapete quando si dice che, prima di parlare, bisognerebbe contare fino a 10? Ecco: io non dico nulla, lo guardo e inizio a contare.

Quando sono al cinque, lui aggiunge:

"*E comunque questa lavorazione è a bassa velocità, quindi non fa tanta nebbia d'olio*"

Continuo a guardarlo e riprendo a contare da zero, ma stavolta lui mi ferma al tre:

"*E poi mi dà fastidio il ronzio dell'aspiratore… lo senti? Questo rumore qua, continuo, è proprio fastidioso*"

"*Io neanche me n'ero accorto*" dico "*però adesso che me lo dici, in effetti, riesco a sentirlo. A dire il vero lo sento appena, perché si confonde con il resto dei rumori della fabbrica. Ma tranquillo, questo rumore di sicuro non ti darà problemi all'udito*"

"*All'udito no, ma può darmi problemi psicologici, me l'hanno detto al corso sulla sicurezza: certi rumori, anche se sono bassi, ma continui e fastidiosi, come si dice? quelli che hanno una frequenza fissa, ecco sì, così mi hanno detto, frequenza fissa. Bè, insomma, uno neanche se ne accorge, però poi magari va a casa stressato, nervoso, e litiga con tutti, oppure fa fatica a dormire di notte e qualche volta addirittura possono venirgli dei problemi sessuali*"

A questo punto bisognerebbe contare oltre il dieci, ma scegliamo una via d'uscita più semplice, tipica della fabbrica: un patto tra gentiluomini. Lui si impegna a tenere sempre acceso l'aspiratore quando la macchina lavora e, se per caso percepisce anomalie di tipo psicologico (o di altro tipo…), lo fa presente, così da approfondire la questione.

Me ne vado sereno e soddisfatto, per due motivi: il patto è sancito e la formazione sul rumore, registri e attestati a parte, ha lasciato un segno.

Maggio 2018

IL RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
Alberto Vicentin

P.S. Ah, solo per togliere il dubbio: quando parliamo di aspirazioni del RSPP, non intendiamo quelle che si accendono in fabbrica solo quando passa l'RSPP.

STUDIO VICENTIN SRL
Via Alcide De Gasperi, 26
36040 Brendola (VICENZA)
Web: www.studiovicentin.it
E-mail: studio@studiovicentin.it

EPISODIO 2018 – 03

CER una volta… l'immondizia

La scena si svolge davanti ad un cassone dei rifiuti, nel piazzale dietro un capannone industriale.
Metà pomeriggio, giornata calda, cielo limpido, sole che batte.
Mi accompagna l'addetto ai rifiuti, quello che normalmente va a prenderli in giro per lo stabilimento e li sistema lì, in quel luogo mitologico chiamato DEPOSITO TEMPORANEO, dove giacciono inoffensivi e protetti finché qualcuno non li carica su un camion per portarli via.
Stiamo passando in rassegna le piazzole e i contenitori dei rifiuti, tutti identificati da sgargianti cartelli che riportano nell'ordine:

- un criptico codice di 6 cifre, che per i cultori della materia si chiama codice CER (per Catalogo Europeo Rifiuti); c'è chi dice che i CER siano sempre esistiti, fin dai tempi più remoti, ma qualche archeologo di normativa ambientale sostiene che siano comparsi in Italia nel 1997, con l'antico Decreto Ronchi, soppiantando gli ancor più antichi CIR (ebbene sì, la "I" sta per Italiano, e le cifre erano solo 4 con una lettera davanti); sia quel che sia, i CER non sono semplici sigle, ma compongono un vero e proprio linguaggio, il Rifiutese, parlato fluentemente e orgogliosamente dal popolo degli addetti ai rifiuti: "*Il 130802 và qui*", "*Fate portar via il 170405*", "*Il 120101 è pieno*", "*Macchè 080199! È un codice a specchio, 080111 o 080112*"; e pare che addirittura, per lo più, si capiscano;
- una denominazione ufficiale, estratta sempre dal catalogo europeo;
- in alcuni casi una "P" corredata di altre sigle HP-numeriche, che narrano di pericolosità.

Torniamo alla scena iniziale.
Siamo davanti ad un cassone e l'addetto ai rifiuti mi spiega: "*Qui và l'immondizia*".
Guardo il cartello e leggo: 150106 - IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI.
Obietto: "*Ma come l'immondizia? Qui è scritto imballaggi*".
Mi rassicura: "*Sì sì, infatti: 150106 è l'immondizia*".
Riprovo: "*Aspetta: il 150106 non è l'immondizia, sono rifiuti di imballaggio composti da vari materiali, quelli che non riesci a dividere l'uno dall'altro*".
Lui è d'accordo: "*Infatti, se non li dividi e non sai dove metterli, li metti tutti insieme qui, nell'immondizia*".

Faccio un altro tentativo: "*Fermo lì: immondizia è generico, contiene di tutto e non vuol dire nulla, mentre qui puoi mettere solo imballaggi, anzi puoi metterci solo quei particolari imballaggi composti di più materiali che non sei in grado di separare. Se invece puoi separarli, li devi separare: il legno col legno, la plastica con la plastica, la carta con la carta e così via*".
Lui conferma: "*Esatto, proprio così. Questo è il cassone dell'immondizia. Guarda dentro*"
Guardo dentro. Ha ragione lui, lì dentro c'è di tutto: cartoni, nylon, bombolette, stracci, utensili rotti, i resti di una cassettiera e parecchi mozziconi di sigarette. È proprio il cassone dell'immondizia.
Morale 1: in lingua Rifiutese 150106 si scrive *Imballaggi in materiali misti* ma si legge *Immondizia*.
Morale 2: se in un cassone c'è immondizia, il cartello per forza vuol dire immondizia.
Morale 3: le prime due morali portano a combinare guai, penalmente sanzionati, ma è difficile spiegarlo davanti ad un cassone di immondizia, nel piazzale dietro un capannone industriale, sotto il sole del pomeriggio.

Maggio 2018

IL CONSULENTE AMBIENTALE (DEMORALIZZATO)
Alberto Vicentin

STUDIO VICENTIN SRL
Via Alcide De Gasperi, 26
36040 Brendola (VICENZA)
Web: www.studiovicentin.it
E-mail: studio@studiovicentin.it

EPISODIO 2018 – 04

Tempi e metodi alla Veneta

C'è poco da fare: non sempre la sensibilità per gli adempimenti di sicurezza e salute nel lavoro nasce spontanea. A volte servono stimoli.

Tra gli stimoli che, spesso, nelle piccole aziende spensierate inducono ondate di (iper)sensibilità vi sono le ispezioni dello SPISAL. Arrivano gli ispettori, chiedono documenti, vedono cose, parlano con persone, costringono l'imprenditore a focalizzare che certe leggi non solo esistono ma addirittura lo riguardano e capita pure che lascino verbali di contravvenzione.

La sequenza di emozioni che l'ispezione SPISAL provoca nella piccola azienda spensierata comprende tipicamente, e in ordine variabile: insofferenza, stupore, rabbia, paura, orgoglio e… fretta. Dopo l'ispezione SPISAL bisogna correre, bisogna recuperare il tempo perduto.

Allora l'imprenditore chiama il consulente e spiega: "*Sono venuti da noi quelli dello SPISAL. Dobbiamo mettere a posto le cose. Dobbiamo fare tutto, noi vogliamo tutto in regola, siamo un'azienda seria, però senza esagerare, eh?!, il minimo indispensabile. Sì insomma, le cose previste dalla legge nuova sulla sicurezza... quella lì, no?*" Il consulente si ostina a dimenticare che la storia è una faccenda relativa, e chiede: "*Sì, intende il decreto 81, il testo unico sulla sicurezza, che però ormai ha dieci anni…*"

L'imprenditore spensierato lo interrompe: "*Ma nooooo! Macchè 81! La 626, quella che ci fanno anche gli aggeggi salvalavita!*" Il consulente: "*La 626, ehm, guardi, la 626 è del '94, e dal 2008 non c'è più perché…*"

L'imprenditore ha fretta e non ama le sottigliezze: "*Va bene, quella lì, quanto mi costa essere a posto?*"

Sul concetto di ESSERE A POSTO nel consulente si apre un dilemma: spiegare che la sicurezza è un percorso progressivo e continuo e infinito etc etc., oppure… ma sì, tagliamo corto: "*Senta, se per lei va bene vengo a trovarla, vediamo la situazione e poi ci mettiamo d'accordo*"

Ci si trova in Azienda e l'imprenditore racconta le assurde pretese dello SPISAL riguardo la viabilità, le protezioni sulle macchine, la segnaletica, gli estintori, i corsi, per non parlare delle carte. "*Noi dobbiamo lavorare, fare pezzi, mica perdere tempo a far carte…*"

Solo che lo SPISAL stavolta ha davvero esagerato: "*Pensi che sono andati a vedere anche i bagni, e mi hanno fatto un sacco di storie per le pulizie, dicendo che ci potrebbero denunciare, tanto che volevo mandarli fuori a calci... che vadano a lavorare, che portino rispetto per la gente che manda avanti la baracca!*"

Il consulente a quel punto non si può sottrarre, e in punta dei piedi va a vedere i bagni. Quel che trova è un tripudio di percezioni sensoriali estreme, olfattive e visive anzitutto, ma anche tattili per la scivolosità del pavimento e uditive per le perdite dello sciacquone. Mentre arretra, guardingo e solerte, osa suggerire: "*Bè, in effetti, bisognerebbe tenerli meglio*"

La risposta và colta in versione originale: "*Ma va là, xelo mato gnanca? El cesso sta ben onto. Pì che l'è onto manco i ghe perde tempo drento, e prima i torna a laorar*".

Traduzione per il pubblico internazionale: "*Suvvia, non scherziamo. È opportuno che i servizi igienici rimangano sporchi. Più sono sporchi, meno i lavoratori vi si trattengono e, in tal modo, riprendono prima il loro lavoro*".

Non fa una piega: strategie di tempi e metodi, senza master né specializzazioni.

E da qui partiamo, in punta dei piedi, per ESSERE A POSTO.

Luglio 2018

IL CONSULENTE, IN PUNTA DEI PIEDI
Alberto Vicentin

STUDIO VICENTIN SRL
Via Alcide De Gasperi, 26
36040 Brendola (VICENZA)
Web: www.studiovicentin.it
E-mail: studio@studiovicentin.it

EPISODIO 2018 – 05

L'insostenibile leggerezza delle emissioni

I problemi delle emissioni in atmosfera iniziano col loro nome: uno immagina di vedere o di sentire qualcosa che viene emesso da un certo posto. Un fumo colorato, di solito bianco o nero (ma sono ammesse tutte le sfumature di grigio), che sbuffa da un camino. Una nube di polvere che sale da un cantiere. Un odore fastidioso che scappa da una fabbrica e raggiunge le case vicine.
Se non vedi e non senti qualcosa che esce, allora non può esserci emissione!
La legge, è noto, non ha occhi né naso (e neanche cuore, sostengono i maligni), quindi non può vedere né sentire le emissioni, ma si ostina a definirle e, una volta definite, pretende che vengano autorizzate.
Provaci tu a colmare il solco atavico tra l'empirica certezza del falegname e l'impalpabile verità normativa. Provaci tu, baldanzoso consulente ambientale, ad inseguire il titolare della falegnameria e la sua impiegata tuttofare su soffici e sdrucciolevoli moquette di trucioli popolate di seghe circolari, piallatrici e toupie (che non sono ciuffi di capelli…), per convincerli di un arcano paradosso: la legge vede fumi che non si vedono e sente gas che non si sentono. Ma non basta: devi costringerli a fermarsi un momento e guardarli intensamente negli occhi (sfiorando la molestia) per svelare che l'autorizzazione alle emissioni in realtà non autorizza proprio le emissioni, bensì le lavorazioni che le producono.
"*Ma non ne ho di camini io, *caspita*!*" il titolare in effetti non dice *caspita*… "*Venga a vedere, andiamo*"
E ti trascina fuori dal capannone, a congrua distanza, per farti vedere che dal tetto non escono tubi, e neanche dalle pareti, e se non esce niente non ci sono emissioni: per quale assurdo motivo uno dovrebbe chiedere un'autorizzazione per una cosa che non esiste.
Ti viene in mente la sindrome dell'evasore totale, secondo cui non mostrare né dichiarare nulla, neanche di esistere, riduce i rischi di essere beccati. Ma le contingenze escludono questo filone argomentativo, quindi: "*Senta, non si formano polveri quando tagliate e levigate?*"
"*Sì che si formano, *caspita**" confessa il titolare. "*E ve le respirate tutte?*" incalzi con pacatezza.
"*No che non ce le respiriamo, *caspita*! Le tiriamo su con gli aspiratori e vanno a finire nei sacchi lì vicino alle macchine. Sono come dei filtri quei sacchi lì, che crede? Ci teniamo alla salute noi, *caspita*!*"
Qui scorgi uno spiraglio: "*Ecco, vede, quelle sono emissioni, anche se non vanno fuori direttamente per un camino bisogna autorizzarle: si chiamano emissioni diffuse*"
Lui sgrana gli occhi: "*Emissioni diffuse? Mica escono, restano qua dentro, al massimo saranno immissioni*".
Questo è un colpo basso, e chiude lo spiraglio. Vacilli visibilmente ma insisti a testa bassa: "*Bè, poi però escono da porte e finestre, e comunque la polvere più sottile, quella più pericolosa, attraversa i sacchi e ve la respirate. Quindi sarebbe meglio portarle fuori direttamente. Pensi che il legno duro è anche cancerog…"*
"*Senta lei, fermo lì, *caspita*, faccio questo lavoro da 40 anni e mai un colpo di tosse. Il legno duro fa male sì, ma solo se lo prendi in testa"* La sua mano minacciosamente si alza *"Spender soldi per tubi inutili? Siamo matti?*"
La tua indole da consulente ha un moto d'orgoglio. Mica sei venuto qui di tua iniziativa, ti hanno chiamato loro per mettersi in regola, sapranno far armadi ma in fin dei conti chi è l'esperto di emissioni in atmosfera? Allora riprendi posizione e, pazientemente, autorevolmente, didatticamente, spieghi che non importa se si vedono o sentono le emissioni, non importa quanto dura la lavorazione e quanto spesso si fa, non importa se è aspirata o no, non importa se per decenni senza autorizzazioni è andata dritta: "*Ogni volta che lavorando mandi in aria polveri, gas o vapori devi essere autorizzato*"
Tirando il fiato ti accorgi che entrambi gli interlocutori ti stanno ascoltando in silenzio da quasi 2 minuti. Per la prima volta. Ti guardano, annuiscono, assorbono le spiegazioni, quasi sorridono. Forse ci siamo, forse ora ci capiamo e si va avanti… D'un tratto l'impiegata tuttofare: "*Insomma, ingegnere, se qua al lavoro uno va in bagno e scoreggia, anche per quello serve l'autorizzazione?*"
La risposta corretta: "*No, quello no, perché non sono emissioni provenienti da processi di lavorazione*"
La risposta giusta, che viene dopo tre secondi di silenzio: "*OK, capisco. È un mondo difficile. Però ho visto un baretto lì all'inizio della strada. Avete tempo per un caffè, o per una birretta?*"

Luglio 2018

IL CONSULENTE AMBIENTALE (AL BARETTO)
Alberto Vicentin

EPILOGO: Usciti dal baretto, qualsiasi cosa avessero bevuto insieme, si trovarono infine d'accordo: sui tubi, sulle autorizzazioni e sul mondo difficile sì, ma tutto sommato sfizioso, *caspita*.

EPISODIO 2018 – 06

La canna passiva

La prima cosa che ti chiedono in fabbrica quando spieghi che per alcune mansioni, ma solo per alcune particolari mansioni, bisogna fare i test sulle droghe: "*Ma allora gli altri possono?*"

Lo sai che scherzano, e ci ridi su, con professionale moderazione. Poi salta fuori uno: "*E adesso io come faccio?*" E tu sei sicuro che anche lui sta scherzando. Forse.

Comunque siamo ad un corso carrellisti e bisogna parlare anche di droghe. Oltre alle audaci rispolverate di Fisica, tra principio della leva, baricentro e forza centrifuga, tocca inoltrarsi negli ombrosi meandri degli accertamenti da eseguire, una volta all'anno, sull'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope. Argomento che spesso apre inaspettati scenari di vivo interesse, alla faccia di chi sostiene che i corsi di sicurezza e salute nel lavoro sono noiosi.

Domanda: "*Perchè il muletto sì e il carroponte no?*" Risposta: "*In effetti non lo so*"

D.: "*Che tipo di test si fanno? Sui capelli?*" R.: "*No, si fanno sulle urine*"

D.: "*Perché sui capelli resta per un sacco di tempo, giusto?*" R.: "*Non so di preciso, pare per qualche mese*."

D.: "*Sulle urine invece quanto tempo restano le tracce?*" R.: "*Mah, bisognerebbe chiedere al medico, mi pare che le droghe leggere lascino traccia per circa venti giorni, quelle pesanti meno*."

D.: "*E quanto tempo prima del test veniamo avvisati?*" R.: "*Al massimo ventiquattr'ore prima.*"

D.: "*Quindi se uno si fa una canna e le tracce restano per venti giorni, ma poi lo avvisano solo ventiquattr'ore prima, lo possono beccare?*" Risposta: "*Ehm… direi di sì*"

D.: "*Se uno si rifiuta di fare il test?*" R.: "*Non prende l'idoneità sanitaria e non può usare il carrello*"

D.: "*E se uno non si presenta il giorno del test? Perché, sai, può sempre capitare un imprevisto, uno si sveglia la mattina e sta proprio male…*" R.: "*Ti possono fissare il test una seconda volta, avvisandoti sempre ventiquattr'ore prima, però se non ti presenti neanche la seconda volta ti danno non idoneo alla mansione*."

D.: "*Ma se per caso uno fa il test e viene fuori che c'è qualcosa?*" R.: "*Eh, faccenda complicata. Il medico fa un secondo test, che si chiama test di secondo livello, più preciso, per essere sicuri che il primo risultato non sia falso. Poi se anche il secondo test dà esito positivo parte tutta una trafila. Bisogna anche fare un percorso al servizio dipendente dell'ULSS, il SERT, o SERD, quello là insomma. Nel frattempo la mansione viene sospesa*."

D.: "*Ma positivo non è una cosa buona?*" R.: "*In questo caso no*."

C'è una pausa di silenzio apparente, in cui senti ronzare in sottofondo le serrate riflessioni degli alunni. Le domande comunque sembrano esaurite e pensi di poter passare oltre, imboccando il viale luminoso delle regole per la guida e per la manutenzione del mezzo, quando dal fondo dell'aula si alza lentamente una mano. Guardi la mano, guardi il proprietario della mano che sta poco sotto.

Lui fa scorrere altre 2 o 3 secondi. Poi: "*C'è un mio amico, in un'altra azienda, a cui è capitata una cosa*" Ahi ahi ahi, ecco la sindrome dell'amico a cui capitano cose strane, e inconfessabili. "*Gli hanno fatto il test delle droghe. È risultato positivo. Il medico gliel'ha detto. Lui ci è rimasto davvero male, ha detto al medico che non era possibile. Che lui non si droga. Non fuma erba. Niente. Al massimo gli è capitato di uscire con gente che ogni tanto, forse, ma forse, fuma qualcosa. Giusto qualche tiro. E che magari lui, essendo nella stessa stanza, si sa mai, potrebbe aver respirato qualcosa. Sì, insomma, può capitare, giusto? Che succede in questo caso? Non è mica giusto perdere il lavoro per un po' di canna passiva*"

Inutile controllare: la legge non dice nulla sulla canna passiva.

Settembre 2018

IL DOCENTE STUPEFATTO
Alberto Vicentin

STUDIO VICENTIN SRL
Via Alcide De Gasperi, 26
36040 Brendola (VICENZA)
Web: www.studiovicentin.it
E-mail: studio@studiovicentin.it

EPISODIO 2018 – 07

La dignità delle portate

PROLOGO:
Questa storia è dedicata a chi, in epoca di fragilità sociale, incertezza economica, evoluzione politica e crisi culturale, si ritrova a soffrire sui dati di portata delle emissioni in atmosfera.
Chi non ha problemi di emissioni e relative portate, non potrà capire appieno e probabilmente si annoierà a morte: è quindi autorizzato a saltare a piè pari questa lettura per dedicarsi agli altri temi, non meno importanti, sopra elencati.
LA STORIA:
C'era un tempo in cui, a dirsela tutta, nessuno si occupava granchè della portata delle emissioni in atmosfera. In quel tempo per trovare un dato in metricubi/ora bisognava rovistare con pazienza tra le pagine delle relazioni e le righe piccole delle autorizzazioni, spesso senza successo.
Poi venne il tempo, circa un decennio fa, in cui le portate cominciarono a conquistare la dignità del "dimensionamento", cioè quella condizione rassicurante per cui il numero finale è il risultato di un processo logico e fondato di input, assunzioni, scelte e calcoli. Nel processo si mescolano in dosi assai variabili rigore scientifico, spannometria esperienziale ed equilibrismo tecnico-economico, ma ancora una volta il fine giustifica i mezzi: l'importante è dimostrare che quella è proprio la portata che serve, né più né meno. Nè più, perché le portate in eccesso insinuano sospetti di diluizione. Né meno, perché all'inizio del tubo c'è gente che lavora e che respira.
Inevitabilmente la dignità della portata pretese altrettanta dignità per la sua verifica sul campo: inutile scervellarsi e bisticciare sui conti se poi non riusciamo a fare misure attendibili nei tubi. Curve, innesti, filtri, cambi di sezione e ventilatori diventarono acerrimi nemici, da temere e tenere più lontani possibile. Bisognava scovare o addirittura creare appositamente tratti di tubo rettilinei, intatti, indisturbati, tratti perfettamente cilindrici di lunghezza pari a svariati diametri, dove il flusso scorresse placido e ordinato. Una parola iniziò a farsi strada, austera e maliziosa, tra i banchi delle officine manutenzione e le scrivanie degli addetti ai lavori, una parola nuova che veniva dalle norme tecniche ma che emanava echi esoterici: "isocinetismo". In nome dell'isocinetismo, sempre in bilico tra fondamenti scientifici e teorie dell'occulto, si scatenò lungo i tubi la caccia al "foro conforme", il punto giusto in cui infilare sonde e dispositivi per garantire la correttezza dei campionamenti.
Ma poiché la dignità non regge senza il puntello della regola (e della relativa sanzione), ecco che ai nostri giorni la portata diventa un limite numerico fissato dall'autorizzazione, da rispettare con scrupolo e monitorare con cura. Scrupolo e cura cui, magnanimamente, si concede una certa flessibilità: venti per cento in più o in meno, un pietoso range all'interno del quale si tollerano le impalpabili fluttuazioni dei metricubi/ora, le esuberanti evoluzioni del flusso gassoso che prende vita dentro la fabbrica insinuandosi nelle cappe, scivola furtivo lungo le tubazioni, permea attraverso i filtri, saltella tra le pale dei ventilatori e sale su, su fino a sbuffare dal camino verso il cielo.
Ma attenzione: fuori da quel più o meno venti per cento l'emissione perde poesia e si addentra nei meandri del codice di procedura penale. Non importa se in uscita la quantità e la qualità degli inquinanti restano comunque dentro i loro limiti. Non importa se in reparto l'aria è buona. Quando la portata aumenta troppo o diminuisce troppo non è più esuberante: è fuorilegge.
A quel punto ti trovi di fronte al titolare del camino, il quale incredulo e adirato tiene in mano la diffida e ti chiede: "Perché?". Ci provi con argomentazioni classiche sugli obblighi normativi e sulla tutela ambientale e ti spingi ad evocare il culto dell'isocinetismo. Capisci che non basta, lo capisci dal suo sguardo glaciale ma anche dal tuo stesso tono di voce. E allora non resta che giocarsi l'ultima carta, quella della saggezza popolare e delle ancestrali, ineluttabili verità: "Senta, capisco che è dura, ma le cose stanno così: anche la portata oggi ha una sua dignità. E come Lei sa bene la dignità, qualsiasi dignità, ha sempre un prezzo."
A volte funziona. A volte no.

Ottobre 2018

IL CONSULENTE (DEL TUBO)
Alberto Vicentin

STUDIO VICENTIN SRL
Via Alcide De Gasperi, 26
36040 Brendola (VICENZA)
Web: www.studiovicentin.it
E-mail: studio@studiovicentin.it

EPISODIO 2018 – 08

Quella vocale tra corretto e corrotto

Il colloquio è in Inglese e l'intervistatore è Spagnolo, anzi Catalano: forse per questo le sue frasi partono in ordine per poi accelerare e venirmi addosso in un groviglio sonoro da cui, dosando concentrazione e fantasia, estraggo faticosamente il senso delle domande. Magari è solo un mio problema di familiarità con le conversazioni cosmopolite, e penso che, chissà, se lui parlasse in Catalano ed io in Veneto…

Comunque il colloquio si snoda, cortese e serrato, malgrado il tema scottante: sono io un soggetto a rischio corruzione? Non è che ce l'abbiano proprio con me, ma si dà il caso che la Multinazionale stia conducendo una campagna, virtuosa e ineccepibile, contro la corruzione e che io sia stato selezionato, tra i fornitori della filiale italiana, come caso interessante per un'intervista (nella mia agenda ho segnato scaramanticamente "Interrogatorio").

Inizia più o meno così: "*Per noi è una procedura normale, non c'è nulla di personale. Questo è un progetto della casa madre e lo stiamo mettendo in pratica in tutto il mondo.*" Io, sollevato, ammicco: "*Non solo qui in Italia, dunque*". Lui: "*No, non solo in Italia, però l'Italia è segnata in rosso nella nostra mappa europea, insieme al Portogallo, quindi qui poniamo più attenzione.*" Ah, ecco.

Prima dell'intervista mi avevano sottoposto un questionario online, e lì avevo dato una risposta pericolosa, di quelle che il software trasforma in pallini rossi lampeggianti. Ebbene sì, ho risposto che nel mio lavoro di consulente ambientale e di RSPP ho regolarmente a che fare con gli enti pubblici: per il software anticorruzione avere a che fare con gli enti pubblici rappresenta automaticamente una criticità. Non fa una piega. Ma al colloquio mi rassicurano: "*Capiamo bene che è normale nel tuo lavoro, quindi non preoccuparti.*" Io non mi preoccupo e procediamo secondo protocollo.

Le domande sono semplici e nascondono insidie, come tutte le domande semplici. Mi scappano verità scomode: "*In vent'anni ho conosciuto molti funzionari e ho costruito buoni rapporti di stima e collaborazione. Sempre rapporti corretti, ognuno nel suo ruolo e con qualche soddisfazione, come quando un Cliente mi dice che gli ispettori parlano bene del mio studio.*" Pallini rossi che lampeggiano! "*Sono componente del comitato valutazione impatto ambientale della Provincia di Vicenza, esperienza molto utile per vedere il mio lavoro da un altro punto di vista, quello di chi lo giudica. E poi c'è modo di confrontarsi apertamente con colleghi e ispettori.*" Altri pallini rossi che vorticano, e una domanda: "*Non è che qualche cliente venga da te proprio per avere rapporti di favore con gli enti?*" Rispondo circospetto: "*Se i miei rapporti e le mie esperienze servono a risolvere i problemi del cliente, ben venga, ma sempre in modo onesto e professionale.*" L'intervistatore catalano scrive qualcosa nel taccuino e mi chiede se ho famigliari o parenti nella pubblica amministrazione, o magari con incarichi politici. Questa è una domanda facile, sorrido e rispondo: "*No, nessuno. Bè, non so se conta, ma tempo fa mio padre è stato Sindaco del paese*". Qui i pallini rossi lampeggianti sembrano roteare e sibilare come una sirena d'allarme: "*Di recente?*" Fortunatamente sono passati quasi trent'anni e la faccenda può ritenersi prescritta.

Il colloquio è oggettivamente impegnativo, divertente a momenti e disagevole in altri. Mi chiedo che senso abbia, come quando per entrate in uno Stato ti chiedono di scrivere se hai intenzione di compiere atti terroristici, e verrebbe voglia di mettere SÌ solo per vedere cosa succede. Poi mi vengono in mente altre cose, un po' alla rinfusa. Un cliente che affida la formazione ad un concorrente, perché "*viene da noi un paio d'ore e mi dà un attestato da 16 ore.*" Leggende su certificati d'analisi rilasciati senza bisogno di fare campionamenti. Professionisti apprezzati perché nei loro documenti non emergono mai problemi né adeguamenti da realizzare. Dicerie di autorizzazioni che si ottengono solo rivolgendosi a certe persone.

Mi vengono in mente alla rinfusa, ma mettono un po' d'ordine sul nostro colloquio anticorruzione. Ha senso, sì, e non è finita. Arriva una domanda secca: "*Ti è mai capitato che un Cliente ti chieda di dare soldi ad un funzionario pubblico per avere vantaggi?*" Lo guardo, ci penso un po' su: "*No, in vent'anni non mi è mai capitato. Sa, forse sono stato fortunato, o forse non sono il tipo di persona a cui chiedere una cosa così. Non si sa mai, ma il modo con cui ti presenti, lo stile con cui lavori qualcosa contano.*" Sorride anche lui stavolta, e scrive qualcosa nel taccuino.

Me ne vado, con un'esperienza in più e con un ultimo pensiero, che lampeggia come un pallino rosso. In fondo tra corretto e corrotto ci passa solo una vocale, magari può bastare una grafia imprecisa o una lettura frettolosa per far confusione. Chissà se questo problema esiste solo con l'Italiano.

Novembre 2018 Alberto Vicentin

LE GUIDE PRATICHE

In questa sezione trovate le nostre Guide Pratiche, documenti schematici, sintetici e di semplice consultazione per districarsi nei complessi adempimenti normativi e procedurali che popolano il mondo della sicurezza e dell'ambiente.
Speriamo siano utili per tutti e, se avete suggerimenti, non esitate.

Infortunio in Azienda – Cosa fare e cosa può succedere

GP2018-01

INFORTUNIO IN AZIENDA
COSA FARE E COSA PUO' SUCCEDERE

INFORTUNIO

Il lavoratore informa con certificato medico il Datore di Lavoro

Prognosi 1-3 giorni
Escluso il giorno dell'evento

Datore di Lavoro
Comunicazione di infortunio
entro 48 ore dal giorno successivo a quello di ricezione del certificato (*)

Rientro al lavoro

Prolungamento oltre 3 giorni
nuovo certificato

Prognosi superiore a 3 giorni
Escluso il giorno dell'evento

Datore di Lavoro
Denuncia di infortunio
entro 48 ore dal giorno successivo a quello di ricezione del certificato (*)

ATTENZIONE!
In caso di infortunio mortale la denuncia deve essere fatta entro 24 ore.

(*): il sabato è conteggiato, la domenica e festivi sono esclusi

DESCRIZIONE DELL'INFORTUNIO:
In che modo è avvenuto l'infortunio?
IN PARTICOLARE:
Dove era il lavoratore al momento dell'infortunio?
Che tipo di lavoro stava svolgendo il lavoratore al momen
Al momento dell'infortunio che cosa stava facendo in part
Che cosa è successo di imprevisto per cui è avvenuto l'in
In conseguenza di ciò, cosa è avvenuto al lavoratore?
Se l'infortunio è avvenuto per caduta dall'alto, indicare l'altezza in metri
Natura della lesione (14)
Sede della lesione (15)

Descrizione dell'infortunio
È importante descrivere in modo preciso quanto accaduto senza utilizzare termini o espressioni fuorvianti che possano condurre ad un'errata interpretazione della dinamica dell'evento e quindi a successive necessità di approfondimento da parte degli Enti.

Possibile sopralluogo da parte dello SPISAL

Su informazione da parte del **SUEM** e/o dei punti di **Pronto Soccorso**, lo **SPISAL** può procedere all'attivazione delle indagini nell'immediatezza dei fatti, in modo da raccogliere testimonianze utili al procedimento e valutare lo stato dei luoghi e dei fatti prima che possano cambiare.
I criteri valutati per la scelta di approfondimento dell'indagine sono:

- dall'infortunio è derivata la **morte del lavoratore** oppure una **lesione personale grave o gravissima ovvero una lesione che potrebbe assumere la suddetta entità**;
- per l'evento, accaduto in occasione di lavoro, è **ipotizzabile un nesso di causa** con la violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro;
- sussistenza di **un'ipotesi di responsabilità a carico del datore di lavoro e/o di soggetti terzi**, per omissioni, in merito alle misure di sicurezza del lavoro, collegabili alle cause dell'evento infortunistico.

Se durante l'indagine lo **SPISAL** rileva contravvenzioni e rilascia prescrizioni/sanzioni con proprio verbale, **ciò costituisce percorso distinto e spesso contestuale al procedimento penale per lesioni** (pagare la sanzione allo SPISAL non mette al riparo dalla possibile futura ricezione di un avviso di garanzia).

Possibile richiesta di verifiche (senza sopralluogo) per infortuni ritenuti significativi

Lo SPISAL può inviare tramite PEC la richiesta di una relazione di indagine sull'infortunio da parte del Datore di Lavoro con documentazione delle azioni eseguite a seguito dell'infortunio, quale ad esempio l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del comma 3 dell'art. 29 del D.Lgs. 81/08. A questo scopo può essere utile raccogliere testimonianze e documentazione fotografica di quanto accaduto.

CASISTICA	SVILUPPI
Infortunio con **prognosi totale superiore a 20 giorni* o comunque ritenuto significativo da parte dello SPISAL** (ad es. cadute dall'alto, contatto con macchine o impianti in movimento, scoppio, incendio, mezzi di trasporto, mezzi di sollevamento, presenza di fratture, amputazioni anche "lievi", perdita conoscenza anche di breve durata, lesioni agli occhi, ecc.)	• Possibile sopralluogo da parte dello SPISAL. • Possibile richiesta da parte dello SPISAL di una relazione di indagine sull'infortunio da parte del Datore di Lavoro con documentazione delle azioni eseguite a seguito dell'infortunio, quale ad esempio l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del comma 3 dell'art. 29 del D.Lgs. 81/08. • Possibile attivazione dell'azione penale su querela da parte dell'infortunato, salvo i casi di lesioni gravi o gravissime in cui l'azione penale è promossa d'ufficio dal Pubblico Ministero.
Infortunio con **prognosi totale superiore a 30 giorni***	• Stessi possibili sviluppi del punto precedente • L'INAIL trasmette all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per la sede competente, la notizia di infortunio con prognosi superiore a 30 giorni, per consentire l'attivazione delle relative inchieste.
Infortunio con **prognosi totale oltre i 40 giorni***	• Stessi possibili sviluppi dei punti precedenti • L'azione penale viene promossa d'ufficio dal Pubblico Ministero.

*: nel caso di ulteriori certificati medici oltre al primo, la prognosi è cumulativa (ad esempio se nel primo certificato vengono assegnati 5 giorni di prognosi e in quello continuativo altri 5, la prognosi totale è di 10 giorni).

Infortuni e D.Lgs. 231/01

La Legge 123/2007 ha introdotto tra i reati presupposto che possono comportare la responsabilità penale di natura amministrativa delle società ai sensi del D.Lgs. 231/01 anche il reato di omicidio colposo, lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. L'art. 583 del Codice Penale, al primo comma, stabilisce che **la lesione è grave** «se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni o se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo»; il secondo comma dell'art. 583 c.p. stabilisce inoltre che «**la lesione è gravissima** se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto, o una mutilazione che lo renda inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella, la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso».
L'adozione e l'efficace attuazione di un Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01, oltre a rendere la gestione aziendale trasparente e corretta, a fornire una maggiore chiarezza organizzativa e un bilanciamento tra poteri e responsabilità, a garantire una migliore cultura dei rischi e dei controlli sulle operazioni di business e di supporto in azienda, può consentire inoltre all'azienda di essere esente da responsabilità penale-amministrativa e dalle relative sanzioni previste.

(Aprile 2018 - A cura di Stefano Marcolungo)

STUDIO VICENTIN SRL
Via Alcide De Gasperi, 26
36040 Brendola (VICENZA)
Web: www.studiovicentin.it
E-mail: studio@studiovicentin.it

Carrello elevatore, commissionatore, transpallet o impilatore?

GP2018-02

CARRELLO ELEVATORE, COMMISSIONATORE, TRANSPALLET O IMPILATORE?

Le attrezzature per la movimentazione dei materiali **risultano avere un'incidenza importante nella sicurezza di un'azienda**, considerando che tali attrezzature possono provocare infortuni sia all'operatore alla guida sia a eventuali altre persone che si trovano nel raggio del mezzo. Pensiamo anche di aggiungere i rischi connessi alla presenza di un motore (elettrico o a combustibile) e al rischio di caduta dall'alto caso in cui il lavoratore venga sollevato all'interno della cabina, come nei commissionatori verticali.
Il Carrello Elevatore, il Commissionatore, il Transpallet e l'Impilatore sono attrezzature simili, ampiamente diffuse nelle aziende per movimentare e stoccare i materiali, ma hanno gli stessi obblighi normativi in materia di formazione per l'uso in sicurezza? Vediamo le differenze.

DIFFERENZE

- **CARRELLO ELEVATORE:** più comunemente conosciuto come "Muletto", è un mezzo utilizzato per sollevare e movimentare attraverso delle forche le merci all'interno delle aziende, può essere azionato da motori elettrici o a combustibile. L'operatore è seduto a bordo del mezzo su sedile.
- **COMMISSIONATORE:** utilizzato per prelevare manualmente a più livelli di altezza le merci all'interno delle aziende, è spesso dotato di un piano di appoggio a forche livellabile in altezza. L'operatore può essere sollevato all'interno della cabina (commissionatore verticale) per raggiungere i piani delle scaffalature da cui prelevare manualmente le merci (picking). L'operatore nella maggioranza dei casi è posizionato in piedi, sopra una pedana o all'interno della cabina del mezzo.
- **TRANSPALLET:** utilizzato per la movimentazione delle merci senza le operazioni di sollevamento o impilamento, può essere azionato manualmente o da moto-re elettrico. L'operatore è posizionato in piedi a terra o su una pedana a bordo del mezzo.
- **IMPILATORE:** simile al transpallet aggiunge alla movimentazione delle merci anche le operazioni di sollevamento o impilamento. È azionato da un motore elettrico e l'operatore è posizionato in piedi a terra o su una pedana a bordo del mezzo.

OBBLIGHI FORMATIVI

Premessa la necessità che le **attrezzature messe a disposizione dei lavoratori siano conformi ai requisiti normativi, idonee e adeguate al lavoro** da svolgere, è di fondamentale importanza anche **garantire che le stesse siano utilizzate in sicurezza**.
Gli articoli 71 e 73 del D.Lgs 81/2008 prevedono che il Datore di Lavoro garantisca la necessaria informazione, formazione ed addestramento per le attrezzature di lavoro che per il loro impiego necessitano di particolari conoscenze o responsabilità.
L'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 descrive modalità, durata e contenuti dei corsi di formazione e addestramento di particolari attrezzature, elencate nell'allegato A dell'Accordo, svolgendo tale formazione il Datore di Lavoro adempie agli obblighi di informazione, formazione ed addestramento richiesti dal D.Lgs 81/2008.
All'interno dell'Allegato A troviamo anche i carrelli elevatori definiti come *"qualsiasi veicolo dotato di ruote concepito per trasportare, trainare, spingere, sollevare, impilare o disporre su scaffalature qualsiasi tipo di carico ed azionato da un operatore a bordo su sedile"*.

Di conseguenza solo i lavoratori che utilizzano carrelli elevatori azionati da un operatore a bordo su sedile devono essere formati secondo le modalità descritte dall'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, tale esclusività è confermata dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che chiarisce come l'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 si riferisca in modo esaustivo e non esemplificativo solo alle attrezzature presenti nell'Allegato A. **Dall'Allegato A possiamo di conseguenza escludere i commissionatori, gli impilatori e i transpallet che non hanno un operatore a bordo su sedile.**
Quindi per l'uso di queste attrezzature posso evitare di formare i miei lavoratori? NO! Resta comunque da soddisfare l'obbligo di informazione, formazione ed addestramento, ma senza particolari vincoli sulle modalità, ai sensi dagli articoli 71 e 73 del D.Lgs 81/2008, in quanto tali attrezzature di lavoro necessitano per il loro impiego particolari conoscenze o responsabilità.

Cosa deve fare il Datore di Lavoro per lavorare in sicurezza e rispettare la norma nel caso in cui tali attrezzature siano presenti in azienda?

TIPOLOGIA DI ATTREZZATURA	FUNZIONE: SOLLEVAMENTO	FUNZIONE: MOVIMENTAZIONE	AZIONAMENTO: ELETTRICO	AZIONAMENTO: COMBUSTIBILE	AZIONAMENTO: MANUALE	POSIZIONE OPERATORE: IN PIEDI A TERRA	POSIZIONE OPERATORE: IN PIEDI SU PEDANA	POSIZIONE OPERATORE: SEDUTO SU SEDILE	LAVORI IN QUOTA	OBBLIGO FORMATIVO
CARRELLO ELEVATORE	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗	Normativa Corso di formazione svolto secondo l'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012. Modalità di formazione 12 ore di corso (8 teoria + 4 pratica)
COMMISSIONATORE	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓ Alcuni modelli	Normativa Corso di formazione svolto secondo gli articoli 71 e 73 del D.Lgs 81/2008 Modalità di formazione Corso di formazione teorico pratico progettato ad hoc secondo le modalità d'uso e le necessità dell'azienda. In caso di commissionatori con cabina sollevabile e/o dotata di DPI anticaduta (imbragature) la formazione deve essere integrata da: - Formazione per Lavori in quota - Addestramento all'uso di DPI di III categoria
TRANSPALLET	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✗	Normativa Corso di formazione svolto secondo gli articoli 71 e 73 del D.Lgs 81/2008 Modalità di formazione Corso di formazione teorico pratico progettato ad hoc secondo le modalità d'uso e le necessità dell'azienda.
IMPILATORE	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	Normativa Corso di formazione svolto secondo gli articoli 71 e 73 del D.Lgs 81/2008 Modalità di formazione Corso di formazione teorico pratico progettato ad hoc secondo le modalità d'uso e le necessità dell'azienda.

(Maggio 2018 - A cura di Giulia Sinico)

STUDIO VICENTIN SRL
Via Alcide De Gasperi, 26
36040 Brendola (VICENZA)
Web: www.studiovicentin.it
E-mail: studio@studiovicentin.it

Quando scade il DVR?

GP2018-03

QUANDO SCADE IL DVR?
Il Documento di Valutazione dei Rischi: scadenze e periodicità

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è una *«**valutazione globale e documentata di tutti i rischi** per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza»*, ai sensi dall'articolo 2 del D.Lgs 81/08.

La valutazione dei rischi e l'elaborazione del relativo documento sono **obblighi che il Datore di Lavoro non può delegare** e che deve eseguire in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e con il Medico Competente, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), ai sensi dagli articoli 17 e 29 del D.Lgs 81/08.

NUOVA AZIENDA

Al momento della costituzione di una nuova azienda *«il Datore di Lavoro è tenuto ad effettuare **immediatamente la valutazione** dei rischi elaborando il relativo **documento entro 90 giorni** dalla data di inizio della propria attività»*, ai sensi dall'articolo 28 del D.Lgs 81/08

MODIFICHE

Ai sensi dall'articolo 29, comma 2, del D.Lgs 81/08 **la valutazione dei rischi deve essere *«immediatamente aggiornata, rielaborando** il relativo **documento entro 30 giorni»*** in occasione di modifiche significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori.

Le variazioni che comportano la necessità di aggiornare il DVR sono:

- *in occasione di **modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro** significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori* (ad es. variazioni di impianti, macchine, attrezzature di lavoro ed agenti chimici; modifiche nell'ambiente di lavoro, nel lay-out o nell'organizzazione del lavoro, compresa introduzione del lavoro notturno; importanti cambiamenti di ragione sociale, assetto societario, soggetti e funzioni per la sicurezza quali datore di lavoro e delegati di funzioni, dirigenti, preposti, addetti antincendio e primo Soccorso, medico competente, RLS, RSPP);
- *in relazione al grado di **evoluzione della tecnica**, della prevenzione o della protezione* (ad es. quando si rendono disponibili nel mercato nuove soluzioni di sicurezza e salute, che in precedenza non potevano essere adottate);
- *a seguito di **infortuni significativi*** (ad es. infortuni mortali o con rischio di morte; prognosi superiore ai 40 giorni; danni permanenti tipo amputazioni, anche "lievi"; eventi importanti tipo fratture, ferite gravi, ustioni estese, danni agli occhi, traumi cranici, perdita di conoscenza etc.; dinamiche particolarmente critiche come cadute dall'alto, incidenti con macchine, organi in moto o mezzi di trasporto e sollevamento, incendi/esplosioni etc.);
- *quando i **risultati della sorveglianza sanitaria** ne evidenzino la necessità* (ad es. quando emergono si manifestano nuove problematiche sanitarie o aumenta l'incidenza statistica di problematiche preesistenti).

SCADENZE

Alcune valutazioni del rischio hanno una **scadenza di legge**, cioè devono essere rielaborate con una precisa periodicità minima. Anche per tali valutazioni resta comunque obbligatorio l'aggiornamento immediato in caso di modifiche, benchè il documento non sia ancora «scaduto».

Valutazione dei Rischi da Agenti **FISICI** (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali)	→ **ogni 4 anni**
Valutazione dei Rischi da Agenti **CANCEROGENI**	→ **ogni 3 anni**
Valutazione dei Rischi da Agenti **BIOLOGICI**	→ **ogni 3 anni**
Valutazione dei Rischi da **STRESS LAVORO CORRELATO** (periodicità minima secondo indicazioni istituzionali)	→ **ogni 2 anni**

Riepilogando

I rischi per la salute e per la sicurezza dei lavoratori sono in costante evoluzione, in relazione ai mutamenti che nel corso degli anni avvengono in Azienda, agli aggiornamenti normativi e all'innovazione tecnologica: **di conseguenza anche il DVR deve seguire passo passo tale evoluzione, con adeguamenti ed aggiornamenti periodici.**

NUOVA AZIENDA → ENTRO 90 gg → DVR

MODIFICHE → ENTRO 30 gg → DVR

RISCHI FISICI → OGNI 4 anni → DVR (SCADE IL ....)

RISCHIO BIOLOGICO

RISCHIO CANCEROGENO → OGNI 3 anni → DVR (SCADE IL ....)

RISCHI DA STRESS LAVORO CORRELATO → OGNI 2 anni → DVR (SCADE IL ....)

ATTENZIONE!

Il D.Lgs 81/2008 distingue tra valutazione dei rischi e documento di valutazione dei rischi!

La valutazione deve essere fatta immediatamente quanto si inizia una nuova attività aziendale ovvero a seguito di modifiche significative.

Il documento deve essere elaborato rispettivamente entro 90 o 30 giorni.

Di conseguenza il Datore di Lavoro deve immediatamente valutare i rischi introdotti dalla nuova situazione, adottando subito «sul campo» le relative misure di prevenzione e protezione, e ha tempo 90/30 giorni per scrivere il tutto dentro il documento (DVR).

(Maggio 2018 - A cura di Giulia Sinico)

STUDIO VICENTIN SRL
Via Alcide De Gasperi, 26
36040 Brendola (VICENZA)
Web: www.studiovicentin.it
E-mail: studio@studiovicentin.it

Il Reg. UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (GDPR)

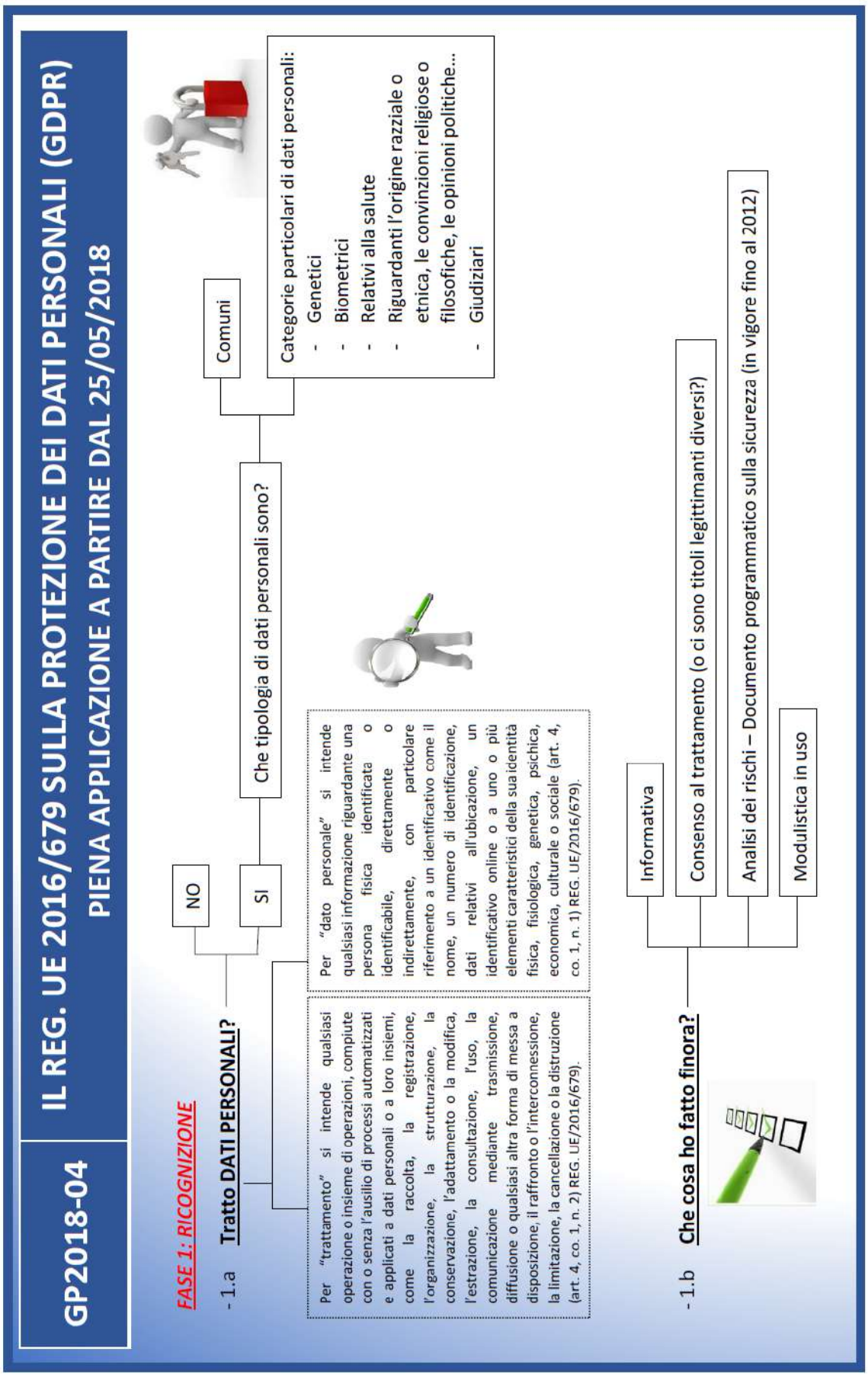

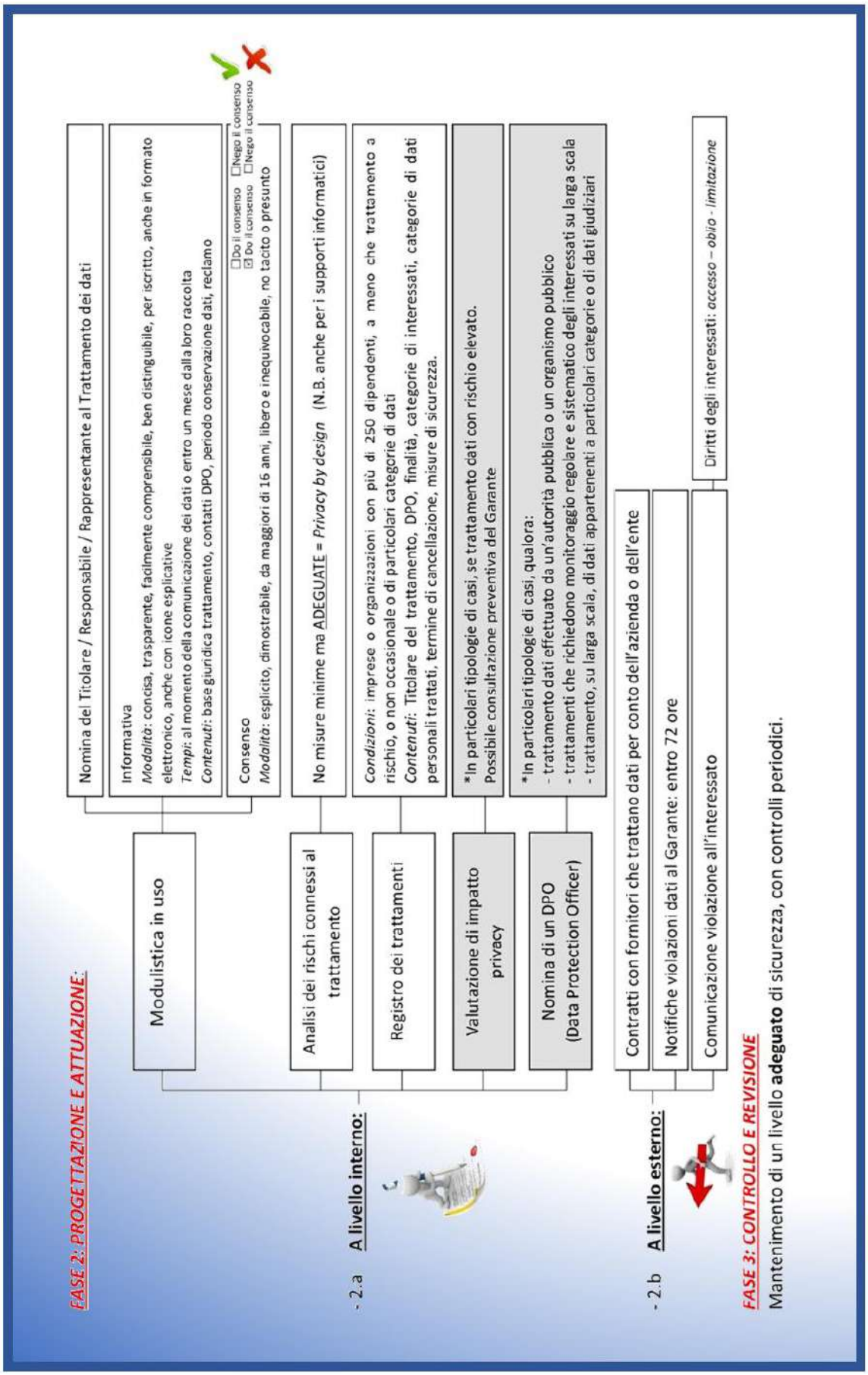

(Maggio 2018 - A cura di Giulia Soave)

Formazione Sicurezza – Accordo Stato regioni 21/12/11 e s.m.i.

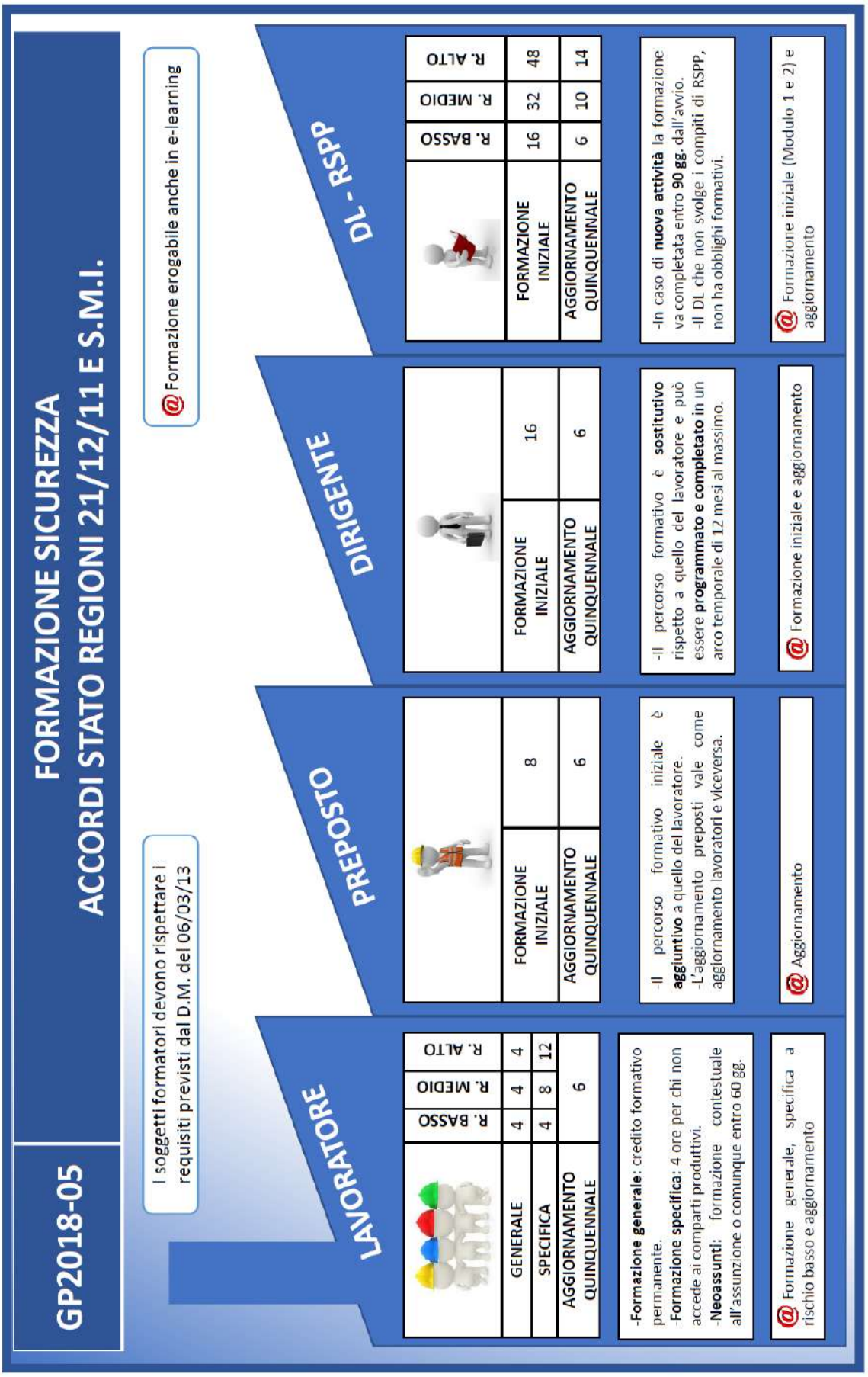

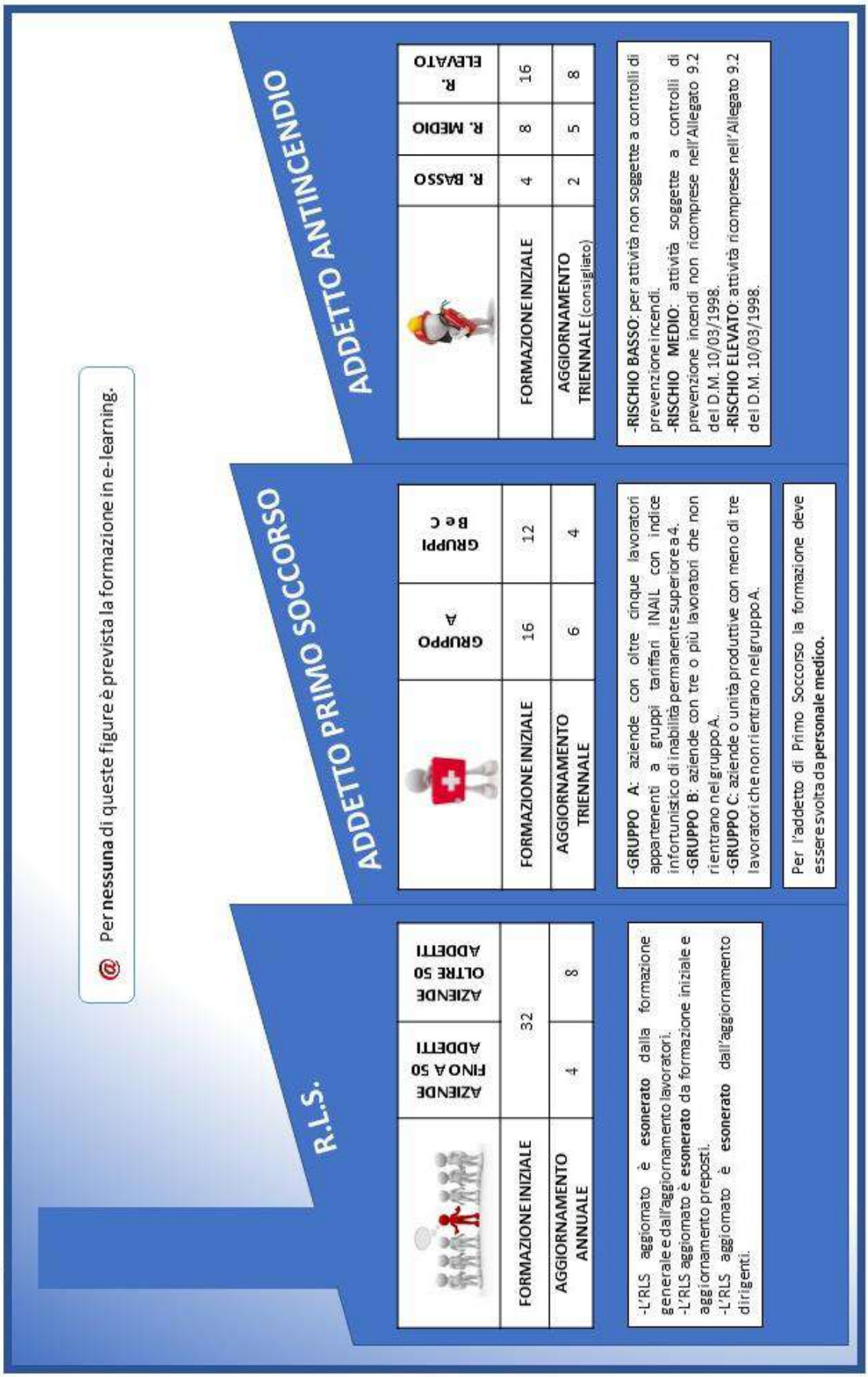

(Giugno 2018 - A cura di Elisa Bisognin)

La responsabilità amministrativa dell'Ente ex D.Lgs. 231/2001

GP2018 - 06

LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE EX D.LGS. 231/2001
MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

LA NOVITÀ DEL D.LGS. 231/2001

Introduce una sorta di «responsabilità penale» derivante da reato per le persone giuridiche, le società o le organizzazioni, anche non dotate di personalità giuridica.

→ Infranto il brocardo «**SOCIETAS DELINQUERE NON POTEST**»

A CHI SI APPLICA

- Enti forniti di personalità giuridica
- Società e associazioni anche prive di personalità giuridica
- NON lo Stato, gli enti pubblici territoriali o altri enti con funzioni di rango costituzionale

PRESUPPOSTI DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

- Reati commessi nell'**interesse** o a **vantaggio** dell'Ente
- Reati commessi da
  - persone che rivestono funzioni di **rappresentanza**, di **amministrazione** o di **direzione** dell'Ente nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
  - da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra

REATI PRESUPPOSTO

Sono quei comportamenti sanzionati dal Codice Penale o da altre norme di carattere penale che, se posti in atto da una persona fisica riconducibile all'Ente (soggetto apicale o sottoposto), nell'interesse o a vantaggio dell'Ente medesimo, possono costituire presupposto per il riconoscimento della responsabilità amministrativa-penale dell'Ente stesso.

Esistono varie tipologie di reati presupposto: contro la pubblica amministrazione (es. concussione, corruzione, peculato…), contro la personalità individuale, reati societari (es. false comunicazioni sociali), reati ambientali (es. inquinamento o disastro ambientale)… L'elenco completo è contenuto nel D.Lgs. 231/01, negli artt. 24-26.

SANZIONI

- Sanzione pecuniaria
  - ➢ Si applica sempre
  - ➢ Determinata dal Giudice attraverso un sistema basato su quote in base alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'Ente, all'attività eventualmente svolta per eliminare o ridurre le conseguenze del reato e alle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente
- Sanzioni interdittive
  - ➢ Varie tipologie: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
  - ➢ Comminata in caso di reiterazione degli illeciti o se l'Ente ne ha tratto un profitto rilevante
- Confisca del prezzo o del profitto del reato
  - ➢ Disposta sempre, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato
- Pubblicazione della sentenza di condanna
  - ➢ Applicabile quando viene comminata una sanzione interdittiva

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

(art. 6, D.Lgs. 231/01 e art. 30, D.Lgs. 81/08)

MOG E INFORTUNI SUL LAVORO

Fra i reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001 sono previsti anche l'omicidio colposo e le lesioni personali gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Se quindi avviene un infortunio in azienda potrebbe aprirsi un processo a carico dell'Ente davanti al giudice penale, per responsabilità amministrativa derivante da reato.

L'adozione e la corretta attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, assieme alla nomina di un ODV, oltre a rendere la gestione aziendale trasparente e corretta e a garantire una migliore cultura dei rischi e dei controlli, possono esimere l'azienda da una condanna ex D.Lgs. 231/2001 e dalle relative sanzioni.

(Luglio 2018 - A cura di Giulia Soave)

Il mondo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE)

GP 2018-07

IL MONDO DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (AEE)

CLASSIFICAZIONI ED ESCLUSIONI

DEFINIZIONE AEE - APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

''le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da corrente elettrica o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1.000 volt per la corrente alternata e a 1.500 volt per la corrente continua.'' (art. 4, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 14 marzo 2014, n. 49)

APPARECCHIATURE AEE

Apparecchiature che necessitano di corrente elettrica o di campi elettromagnetici per svolgere la **funzione principale** per cui sono state progettate.

A titolo di esempio i prodotti classificati come AEE sono: *i frigoriferi, i condizionatori, le pompe di calore, i monitor o i notebook con superficie superiore a 100 cm2, le lampade fluorescenti, le lampade a LED, le lavatrici, le stufe elettriche, i pannelli fotovoltaici, le aspirapolveri, i rasoi elettrici, i forni a microonde, i tostapane, i telefoni cellulari, i navigatori satellitari, i computer, le stampanti,* ecc...

Una AEE deve riportare un marchio identificativo che individua in modo inequivocabile il produttore e la data di immissione sul mercato nonché il simbolo del contenitore di spazzatura su ruote barrato (il simbolo indica la raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche).

A titolo di esempio i cavi elettrici privi di connettori per il cablaggio **NON** sono AEE poiché richiedono i connettori per svolgere la propria funzione di trasferimento di corrente. Anche i fusibili **NON** sono AEE in quanto componenti che dipendono per il corretto funzionamento dalla corrente elettrica trasmessa dall'apparecchiatura nella quale sono assemblati.

APPARECCHIATURE NO AEE

Apparecchiature che per il loro utilizzo NON necessitano di corrente elettrica o di campi elettromagnetici oppure apparecchiature che utilizzano la corrente elettrica o i campi elettromagnetici solo per svolgere **funzioni di supporto o di controllo**.

A titolo di esempio le apparecchiature che **NON** sono considerate AEE sono: *lo scaldabagno a gas, le cucine o i forni a gas con luce di controllo o timer elettrici, i giocattoli a batteria* (se svolgono la loro funzione anche senza batterie), *i veicoli, i tagliaerba e gli utensili con motori a scoppio, gli utensili pneumatici con motori a scoppio,* ecc...

Esistono inoltre **specifiche esclusioni** per:

- ✓ Apparecchiature destinate a fini specificatamente militari; Dispositivi medici infetti;
- ✓ Lampade a incandescenza;
- ✓ Apparecchi elettrici ed elettronici parte di un impianto fisso (ad esempio motori elettrici, trasformatori, driver per motori a velocità variabile, sensori).

A partire dal **15 Agosto 2018** NON sono considerate AEE:

- ✓ Apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio;
- ✓ Utensili fissi di grandi dimensioni (non sono AEE ad esempio pompe, generatori di corrente, macchine da stampa, fresatrici, compressori purché rispettino specifici requisiti);
- ✓ Installazioni fisse di grandi dimensioni (non sono AEE ad esempio ascensori, impianti di risalita, pompe di erogazione del carburante purché rispettino specifici requisiti);
- ✓ Mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi veicoli elettrici a due ruote non omologati (sono quindi considerate AEE gli hoverboards, i segways e i monopattini elettrici);
- ✓ Macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale (non sono AEE ad esempio i carrelli elevatori elettrici);
- ✓ Dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro qualora vi sia il rischio che tali dispositivi siano infetti prima della fine del ciclo di vita e i dispositivi medici impiantabili attivi (non sono considerate AEE ad esempio i pacemakers e i dispositivi ''monouso'').

"OPEN SCOPE" 2018

A partire dal **15 agosto 2018** entra in vigore il "campo aperto" di applicazione del D. Lgs. 49/2014 che farà rientrare nella definizione di AEE nuove apparecchiature finora escluse dall'ambito di applicazione.

Si riporta di seguito un elenco non esaustivo delle nuove AEE: *stufe a pellet, e-bikes, inverter, navigatori non integrati, citofoni e videosorveglianza, hard-disk, cavi elettrici cablati, torrette cablate, spine, adattatori, trasformatori e alimentatori, quadri elettrici, multipresa, sganciatori di massima tensione, prolunghe e avvolgicavo, morsettiere cablate, portafusibili, termostati, sistemi di automazione, scaricatori di sovratensione, ecc…*

Coloro che possiedono apparecchiature che rientrano nel nuovo ambito di applicazione delle AEE dovranno gestire i relativi rifiuti come sotto riportato.

DEFINIZIONE RAEE - RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

AEE di cui il possessore intenda disfarsi in quanto guaste, inutilizzate o obsolete e che ai sensi della normativa ambientale si considerano rifiuti, inclusi tutti i componenti e i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto, quando si assume la decisione di disfarsene.

I RAEE si dividono due tipologie: RAEE provenienti dai nuclei domestici e RAEE professionali.

RAEE DOMESTICI

Tutti i rifiuti originati da nuclei domestici e tutti quei rifiuti di origine commerciale, industriale e istituzionale che per natura e quantità possono essere considerati analoghi a quelli originati dai nuclei domestici.

La normativa RAEE impone di:

- Non togliere e/o smontare parte delle apparecchiature;
- Non manomettere le apparecchiature;
- Raccogliere e separare i RAEE dalle altre tipologie di rifiuti;
- Conferire i RAEE alla distribuzione o in alternativa, al Centro di Raccolta comunale o a un Centro di Raccolta privato.

Il produttore fornisce agli utilizzatori adeguate informazioni all'interno delle istruzioni per l'uso o presso il punto vendita con particolare riferimento alla gestione separata dei RAEE, al sistema di ritiro e alle modalità di consegna al distributore all'atto di un nuovo acquisto di AEE, ai possibili effetti sulla salute e sull'ambiente dovute alla presenza di sostanze pericolose.

RAEE PROFESSIONALI

Tutti i rifiuti provenienti da AEE diversi da quelli prodotti da nuclei domestici.

I RAEE professionali sono destinati agli impianti di trattamento autorizzati indicati dal produttore (o dal Sistema Collettivo di riferimento).

Le imprese devono preliminarmente effettuare una verifica per individuare se i RAEE sono analoghi ai RAEE originati dai nuclei domestici (ad esempio l'avvio al recupero di telefoni cellulari o PC portatili).

Se il RAEE è da classificare come domestico è possibile la consegna del RAEE al distributore all'atto dell'acquisto di un'apparecchiatura nuova equivalente.

Se il RAEE è da classificare come professionale è possibile scegliere tra due opzioni:

1. RAEE professionali immessi prima del 31 dicembre 2010: *ritiro e avvio a recupero del RAEE da parte del produttore e NON del distributore*
2. RAEE professionali immessi dopo il 31 dicembre 2010: *processo di trattamento e recupero avviato dal produttore, il quale può delegare al ritiro i distributori, gli installatori e i centri di assistenza oppure consegna diretta al distributore.*

I RAEE professionali vengono gestiti secondo le procedure previste per tutti i rifiuti speciali.

(Agosto 2018 - A cura di Federico Soldà)

STUDIO VICENTIN SRL
Via Alcide De Gasperi, 26
36040 Brendola (VICENZA)
Web: www.studiovicentin.it
E-mail: studio@studiovicentin.it

Il registro dei controlli antincendio – Perché e come tenerlo

DEFINIZIONI (secondo D.M. 10/03/1998)	
SORVEGLIANZA	controllo visivo atto a verificare che le misure di protezione antincendio siano nelle normali condizioni operative, facilmente accessibili e non presentino danni accertabili tramite esame visivo (GENERALMENTE SVOLTA DA PERSONALE INTERNO)
CONTROLLO PERIODICO	insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza almeno semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti antincendio (GENERALMENTE SVOLTO DA PERSONALE ESTERNO QUALIFICATO CHE RILASCIA RAPPORTO DI INTERVENTO)
MANUTENZIONE	Manutenzione ordinaria e straordinaria (GENERALMENTE SVOLTA DA PERSONALE ESTERNO QUALIFICATO CHE RILASCIA RAPPORTO DI INTERVENTO O DICHIARAZIONE DI CONFORMITÁ)

QUALI SONO LE «ATTREZZATURE» DA CONTROLLARE

Tutti quegli elementi che, in caso di emergenza, è importante che siano presenti, integri e correttamente funzionanti vanno sottoposti a sorveglianza e controlli:

- Estintori
- Impianti di spegnimento degli incendi (idranti, sprinkler, impianti a gas)
- Impianti di rivelazione incendio e allarme
- Impianti di evacuazione fumo e calore
- Vie di esodo e uscite di sicurezza
- Strutture e chiusure tagliafuoco
- Valvole di intercettazione dei combustibili e pulsanti di sgancio corrente
- Luci di emergenza
- Cassette di primo soccorso

CON CHE PERIODICITÀ EFFETTUARE I CONTROLLI

- Non è sempre stabilita una periodicità per la sorveglianza (ad eccezione di alcuni casi previsti da specifiche norme tecniche relative agli impianti antincendio), ma si presuppone che essa debba essere svolta con cadenza più ravvicinata rispetto ai controlli semestrali
- I controlli vanno eseguiti almeno semestralmente (o secondo periodicità stabilite dalle norme tecniche specifiche)

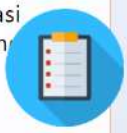

CHI PUO FARE I CONTROLLI

- La sorveglianza può essere eseguita da personale aziendale che abbia ricevuto opportune istruzioni
- I controlli possono essere eseguiti da personale «competente e qualificato» e quindi da chiunque, interno o esterno all'Azienda, sia in possesso di tali, non meglio precisate, competenze e qualifiche (*N.B. Normalmente i controlli vengono affidate a fornitori esterni*)
- È importante che tutti gli interventi sulle attrezzature antincendio, che si tratti di sorveglianza, controlli periodici o manutenzione, sia documentata, con firma dell'esecutore ed esito dell'intervento. Per maggiore praticità si raccolgono in un unico fascicolo tutti i rapporti di intervento di sorveglianza, controlli periodici e manutenzione

(Settembre 2018 - A cura di Agnese Gaio)

Datore di lavoro e delega di funzioni

GP2018-09

DATORE DI LAVORO e DELEGA DI FUNZIONI

Il Datore di Lavoro può delegare obblighi e responsabilità per la sicurezza sul lavoro?

Sì ma anche No!

Chi è il Datore di Lavoro?

É *«il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa».*

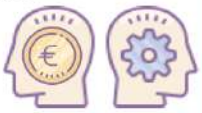

É il primo responsabile in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in azienda proprio perché esercita su di essa poteri decisionali e di spesa, in quanto tale dovrà ottemperare a tutto quanto richiesto all'interno del D.Lgs 81/08.

Nelle Società in cui sono presenti più soci il titolo di Datore di Lavoro e le conseguenti responsabilità gravano, in generale, su tutti i soci in quanto titolari dei poteri decisionali e di spesa della società stessa, salva la dimostrazione esplicita di un'attribuzione di poteri gestionali e decisionali ad un'unica persona fisica. Ciò implica che, in caso di mancata attribuzione dei poteri gestionali e decisionali ad un'unica persona, le eventuali sanzioni vengono moltiplicate per tutti i soci.

Quali sono gli obblighi per la sicurezza sul lavoro del Datore di Lavoro?

All'interno del D.Lgs 81/08 sono delineati tutti gli obblighi a carico del Datore di Lavoro per tutelare la salute e la sicurezza nella sua azienda, in particolare all'articolo 18 si trova il primo elenco di adempimenti, tra cui:

- Nominare del Medico Competente ed inviare i lavoratori alla visita medica
- Designare degli addetti alle emergenze (antincendio, evacuazione, salvataggio, primo soccorso...) e adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro.
- Fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale
- Richiedere e vigilare sull'osservanza da parte dei lavoratori delle norme e delle disposizioni aziendali per la salute e la sicurezza, sull'uso dei dispositivi di protezione collettiva e dei DPI
- Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori
- Consentire ai lavoratori mediante il RLS di verificare l'applicazione delle norme per la salute e la sicurezza
- Comunicare all'INAIL le informazioni relative agli infortuni di lavoro avvenuti
- Convocare la riunione periodica (per le aziende con più di 15 lavoratori)
- Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi

Il Datore di Lavoro può delegare gli obblighi del D.Lgs 81/08 a suo carico attraverso l'istituto della delega ai sensi dell'articolo 16 dello stesso decreto, ed esclusione degli obblighi descritti all'articolo 17.

Obblighi del datore di lavoro NON delegabili (Art. 17 – D.Lgs 81/08)

Il Datore di Lavoro non può delegare le seguenti attività:

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento (DVR);
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP).

Delega di funzioni (Art. 16 – D.Lgs 81/08)

L'articolo 16 delinea le caratteristiche di validità a pena di nullità della delega stessa.

La delega è quindi un istituto con il quale il Datore di Lavoro trasferisce l'obbligo di adempiere alle disposizioni del D.Lgs 81/08, esclusi gli obblighi non delegabili dell'articolo 17, ad un altro soggetto che ne assume la piena responsabilità.

Come deve essere una delega di funzioni?

In base alla natura delle funzioni trasferite, la delega deve:

a) risultare da atto scritto recante data certa
b) il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza
c) attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo
d) attribuire al delegato autonomia di spesa
e) essere accettata dal delegato per iscritto
f) essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

In ogni caso la delega di funzioni NON esclude l'obbligo di vigilanza e le conseguenti responsabilità in capo al Datore di Lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

...e la nomina del RSPP è una delega di funzioni?

No! La designazione (nomina) del RSPP è un accordo professionale con cui il Datore di Lavoro incarica un soggetto di svolgere i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi degli articoli 17 e 33 del D.Lgs 81/08. Tale nomina è prevista come obbligo (non delegabile) del Datore di Lavoro e non si configura quindi come un trasferimento di funzioni dal Datore di Lavoro al RSPP, che sono due soggetti distinti.

Quando Datore di Lavoro e RSPP possono coincidere?

Il Datore di Lavoro può svolgere direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione nel caso di:

- aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori
  (Escluse le aziende industriali a rischio di incidente rilevante, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.)
- aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori
- aziende della pesca fino a 20 lavoratori
- altre aziende fino a 200 lavoratori

RICAPITOLANDO

(Ottobre 2018 – A cura di Giulia Sinico e Giulia Soave)

Emissioni in atmosfera: modifica sostanziale, modifica non sostanziale

GP2018-10 — EMISSIONI IN ATMOSFERA: MODIFICA SOSTANZIALE, MODIFICA NON SOSTANZIALE OPPURE NON MODIFICA?

Possedere un'Autorizzazione per le Emissioni in Atmosfera non è sinonimo di "faccio quello che voglio senza dire niente".
Installare, modificare, sostituire, sospendere oppure dismettere impianti che producono emissioni in atmosfera potrebbe celare obblighi e adempimenti che non ti aspetti.
Andiamo a scoprirli insieme (basandoci su un utile documento recentemente pubblicato dalla Provincia di Vicenza):

1. INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO:

ad es. installazione di una nuova cabina di verniciatura, di una nuova postazione di saldatura, di una nuova sabbiatrice, di un nuovo forno di asciugatura o trattamento termico etc...

MODIFICA SOSTANZIALE:
sempre, ad eccezione della casistica riportata a fianco.

MODIFICA NON SOSTANZIALE:
qualora sia presente un sistema di abbattimento/aspirazione già autorizzato che risulti in grado (cioè dimensionato per) di supportare anche le nuove emissioni. Si tratta in genere dell'introduzione di «piccoli macchinari» rispetto all'impiantistica già esistente ed è necessario valutare attentamente caso per caso.
Di seguito alcune casistiche tipiche:

Es. falegnameria:
aggiunta di una nuova macchina (come una sega o una levigatrice) ad un preesistente sistema centralizzato di aspirazione e depurazione (abbattitore unico), di grande portata.

Es. lavorazioni meccaniche (saldatura):
aggiunta di una nuova calata ad un'esistente linea di aspirazione a servizio di numerose calate di saldatura.

2. SOSTITUZIONE IMPIANTO:

MODIFICA SOSTANZIALE:
se l'impianto produttivo viene sostituito con un impianto di potenzialità maggiore (aumento quantitativo o qualitativo delle emissioni in atmosfera).

NON MODIFICA:
se l'impianto produttivo viene sostituito con un impianto di uguale potenzialità (nessun aumento quantitativo o modifica qualitativa delle emissioni in atmosfera).

MODIFICA NON SOSTANZIALE:
(casistica rara) è possibile rientrare qualora vi siano delle variazioni impiantistiche rispetto alla situazione autorizzata che comunque non presuppongono emissioni peggiorative, come ad esempio la sostituzione di una sezione di abbattimento con una tecnologia diversa ma con efficacia equivalente o migliorativa:

Es. Sostituzione di un abbattitore:
da filtro a maniche a scrubber/ciclone venturi.

3. SPOSTAMENTO IMPIANTO (all'interno della proprietà aziendale):

MODIFICA NON SOSTANZIALE:
se lo spostamento dell'impianto produttivo coinvolge anche il punto di emissione.

NON MODIFICA:
se l'impianto produttivo viene spostato e il punto di emissione esistente rimane inalterato.

Es.: sposto solo la cabina di verniciatura, ma il camino resta nella posizione originaria.

4. MODIFICHE SISTEMI DI CONVOGLIAMENTO:

MODIFICA SOSTANZIALE:
Se l'emissione di un impianto produttivo passa da diffusa in ambiente di lavoro a convogliata con rilascio all'esterno, o viceversa.

N.B. *Per emissioni diffuse in ambiente di lavoro si intendono i rilasci di fumi, gas o vapori prodotti da attività/impianti dentro i locali di lavoro e non convogliati all'esterno dello stabilimento. Le emissioni convogliate sono quelle captate nei locali di lavoro (con o senza aspirazione forzata) ed espulse all'esterno tramite camino.*

Esempio a):
i fumi di una saldatura, inizialmente diffusi in ambiente di lavoro, vengono aspirati e convogliati all'esterno mediante camino.

Esempio b):
i fumi di una saldatura, inizialmente convogliati all'esterno, rimangono in ambiente di lavoro in quanto non più tecnicamente convogliabili (sono emissioni diffuse anche se aspirate e filtrate mediante gruppo carrellato con rilascio in ambiente interno).

5. SUDDIVISIONE DEI PUNTI DI EMISSIONE:

MODIFICA NON SOSTANZIALE:
l'aumento dei punti di emissione, a parità di impianti produttivi e relativi sistemi di abbattimento in esercizio (cioè la separazione di un flusso unico preesistente in più flussi e punti di rilascio), è sempre modifica non sostanziale.

6. ACCORPAMENTO DEI PUNTI DI EMISSIONE:

MODIFICA NON SOSTANZIALE:
la riunione di più punti di emissione, a parità di impianti produttivi e relativi sistemi di abbattimento in esercizio, è sempre modifica non sostanziale.

7. SOSPENSIONE TEMPORANEA IMPIANTO:

MODIFICA NON SOSTANZIALE:
sempre.

8. DISMISSIONE IMPIANTO:

NON MODIFICA:
sempre, ma comunque è opportuno dare comunicazione agli Enti della dismissione di impianti/macchinari autorizzati e avviati.

Si invita a contattare tempestivamente (e preventivamente!) il nostro Studio in caso di **MODIFICA SOSTANZIALE**, **MODIFICA NON SOSTANZIALE** e **SITUAZIONI DUBBIE**: ci sono delle tempistiche precise da rispettare prima di effettuare ''fisicamente'' qualsiasi MODIFICA!

(Ottobre - A cura di Federico Soldà)

Malattie professionali – Cosa sono? Cosa fare?

GP2018-11 — MALATTIE PROFESSIONALI
COSA SONO? COSA FARE?

DEFINIZIONE

La malattia professionale è **un'alterazione** dello stato di **salute** dei lavoratori dovuta ad **un'esposizione prolungata a una condizione di rischio lavorativo** provocato dall'attività svolta o dall'ambiente di lavoro in cui la lavorazione viene svolta. La causa agisce lentamente e progressivamente nel tempo **(causa diluita)** a differenza dell'infortunio in cui abbiamo un evento lesivo immediato (causa violenta) avvenuto in occasione di lavoro.

Le malattie professionali sono categorizzate in due tipologie:

1. *TABELLATE:* sono malattie professionali elencate all'interno del D.P.R. 336/1994 e s.m.i, ultimo aggiornamento all'interno del D.M. 9/04/2008, per le quali vige la presunzione legale d'origine, si presume per legge che la malattia sia di origine professionale.
   La malattia professionale per essere considerata all'interno del regime tabellato deve essere stata causata dalle lavorazioni indicate nel decreto e denunciata entro un determinato periodo dalla cessazione dell'attività rischiosa, indicato nel decreto stesso (periodo massimo di indennizzabilità).

2. *NON TABELLATE:* sono malattie causate da fattori di rischio presenti nel luogo di lavoro ma non indicate nelle tabelle del punto precedente.
   La malattia professionale non tabellata per essere riconosciuta dovrà essere dimostrata dal lavoratore stesso (onere della prova), esso dovrà dimostrare il nesso di causa tra la malattia e il lavoro svolto.

RICAPITOLANDO

MALATTIA PROFESSIONALE
= **alterazione** dello stato di **salute** dei lavoratori dovuta ad **un'esposizione prolungata** a una condizione di rischio **durante il lavoro.**

≠

INFORTUNIO
= **evento lesivo avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro** che comporti l'astensione dal lavoro per più di un giorno escluso quello dell'evento.

TABELLATA
- Elencate nel DPR 336/1994 smi
- Presunzione legale d'origine
- Denunciate entro il periodo massimo di indennizzabilità

NON TABELLATA
- Malattia con nesso di causa lavorativo
- Onere della prova in capo al lavoratore

PROCEDURA

Nel caso in cui si presenti una malattia professionale in Azienda si deve:

- il **LAVORATORE** che sospetta di avere una malattia professionale la comunica al Medico Competente, o al proprio Medico di Famiglia, il quale sulla base degli accertamenti effettuati compilerà il «Certificato medico di malattia professionale».
  Il lavoratore dovrà consegnare tale certificato al Datore di Lavoro entro 15 giorni, in caso contrario decade il diritto all'indennizzo relativo al periodo antecedente alla denuncia se riconosciuta;

- il **MEDICO** Competente o di Famiglia che rileva una malattia professionale compila il «Certificato medico di malattia professionale» da consegnare al Lavoratore e lo trasmette in via telematica all'INAIL.
  Le malattie professionali per le quali è obbligatoria la certificazione e la conseguente denuncia da parte del Datore di Lavoro sono elencate all'interno del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27/04/2004 che viene periodicamente aggiornato, l'ultimo aggiornamento ad oggi è del 10/06/2014.

- il **DATORE DI LAVORO** deve trasmettere la «Denuncia di malattia professionale» all'INAIL entro 5 giorni dal ricevimento del «Certificato medico di malattia professionale».
  Il certificato può giungere al Datore di Lavoro anche direttamente dall'INAIL il quale richiederà di effettuare la Denuncia, se non già effettuata, e di inviare eventuale altra documentazione necessaria all'INAIL per intraprendere l'iter di riconoscimento della malattia.

- **l'INAIL** una volta ricevuto «Certificato medico di malattia professionale» comunicherà al Datore di Lavoro il ricevimento dello stesso chiedendo, di effettuare la Denuncia se non già effettuata e di inviare eventuale altra documentazione necessaria per intraprendere l'iter di riconoscimento della malattia.

In caso di riconoscimento della malattia professionale l'INAIL potrà indennizzare i danni provocati, sulla base delle proprie clausole, con prestazioni di carattere economico, sanitario e riabilitativo.
In capo al Datore di Lavoro possono aprirsi indagini di responsabilità se l'insorgenza della malattia professionale può imputarsi ad un mancato rispetto della normativa per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

RICAPITOLANDO

(Novembre 2018 - A cura di Giulia Sinico e Giulia Soave)

Droghe in ambiente lavorativo

2018 – 12 DROGHE IN AMBIENTE DI LAVORO

CHI? - Quali categorie di lavoratori sono sottoposti ad accertamenti per l'assunzione di sostanze stupefacenti? (Allegato I Intesa Stato-Regione del 30/10/07)

Tutti i lavoratori che svolgono una mansione che comporta particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi, ossia:

- Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento di lavori pericolosi:
  - **Impiego di gas tossici**
  - Fabbricazione e uso di fuochi d'artificio e posizionamento e brillamento mine
  - Direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari
- Mansioni inerenti le attività di trasporto:
  - **Conducenti di veicoli per cui è richiesta patente superiore alla B**
  - Personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario e personale ferroviario navigante sulle navi
  - Personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio
  - Personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri
  - **Conducenti, conduttori, manovratori** e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o **di apparecchi di sollevamento**, esclusi i manovratori di carriponte con pulsantiera a terra e di monorotaie (es. carrelli elevatori, PLE... no transpallet, manuale e a motore)
  - Personale marittimo di I categoria delle sezioni di coperta e macchina
  - Controllori di volo ed esperti di assistenza al volo e personale certificato dal Registro aeronautico
  - Collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea
  - Addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti
  - **Addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci**
- Funzioni operative degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi

COSA? – Quali sono le sostanza stupefacenti di cui va accertata l'assenza?

In Veneto il drug test comprende l'accertamento relativo a 7 tipologie di sostanze stupefacenti:

Amfetamine - Cannabinoidi - Cocaina - MDMA Metadone - Metamfetamine - Oppiacei

In altre Regioni invece con il drug test si accerta anche l'eventuale presenza di Buprenorfina.

QUANDO? – Quando deve essere svolto l'accertamento?

- Accertamento pre-affidamento della mansione
- **Accertamento periodico annuale,** finché perdura la mansione
- Accertamento per ragionevole dubbio
- Accertamento dopo un incidente
- Accertamento di follo up (monitoraggio cautelativo)

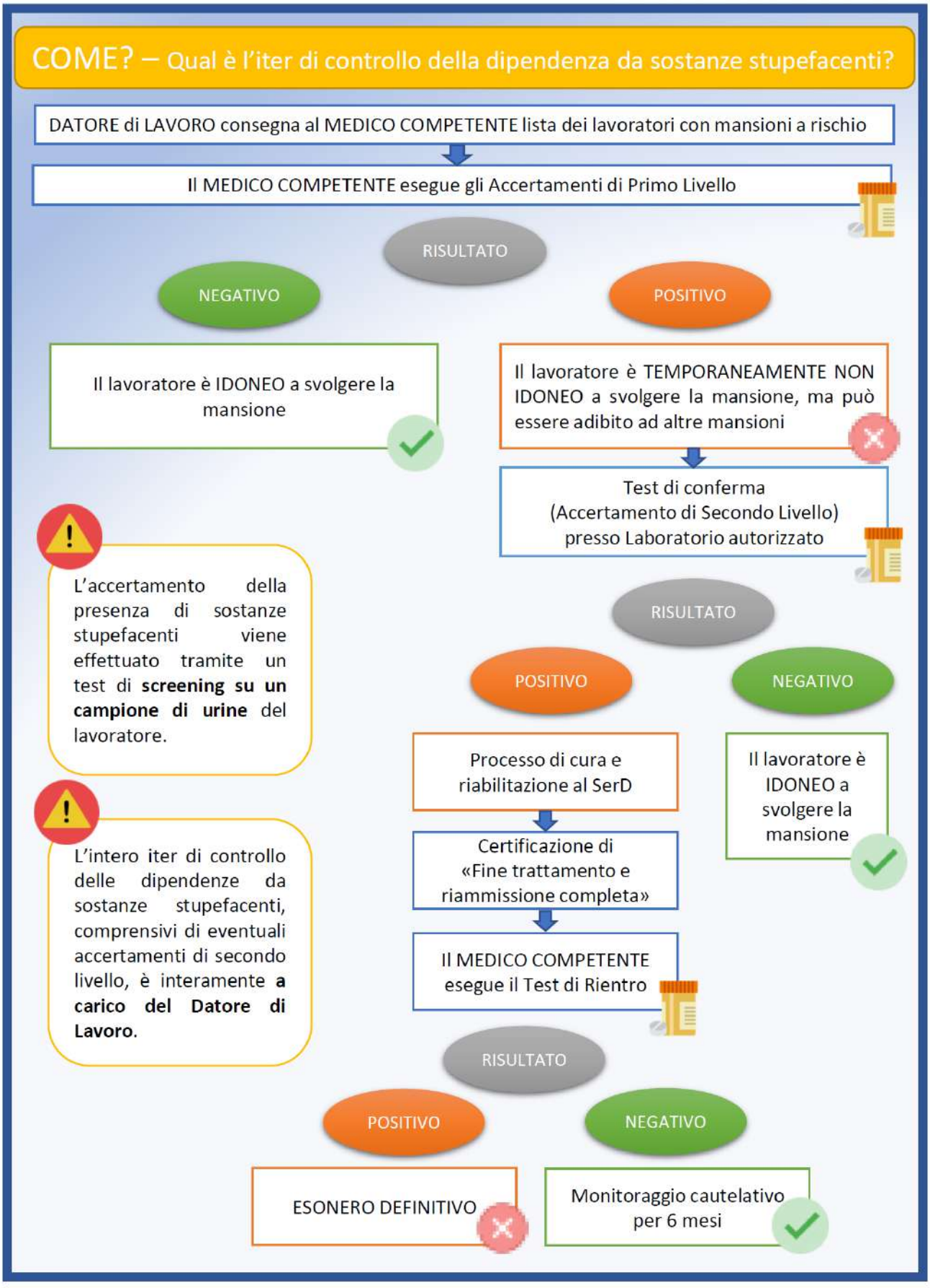

(Dicembre 2018 - A cura di Elisa Bisognin e Giulia Soave)

I TEMI DI FINE ANNO

Quando ho invitato i collaboratori di Studio a scrivere "qualcosa" per questa COLLEZIONE 2018 l'effetto è stato più o meno quello degli alunni davanti al compito in classe di italiano. Al punto che è cominciato a girare il fantasma del TEMA DI FINE ANNO e della relativa data di consegna.
Ognuno ha poi trovato la sua strada. D'altra parte il mio era semplicemente un invito.
Il risultato è qui sotto, e credo ne valesse la pena.
Per almeno tre motivi.
Uno. Scrivere è un modo per mettere ordine nelle proprie idee e nelle proprie parole, che sono sempre tante, dinamiche, volubili ed intrecciate. Quando vuoi trasferirle su un foglio di carta così come in un monitor di un pc, devi per forza prenderle in mano, setacciarle, filtrarle e poi disporle in fila, una dopo l'altra, con una maiuscola all'inizio e un punto alla fine.
Due. Scrivere impone di pensare a chi leggerà, impone di immaginare le impressioni e le reazioni di chi, più tardi, chissà dove, si fermerà qualche minuto su quel testo, per interesse o per curiosità o anche per caso. Scrivere impone di guardarsi da fuori, con gli occhi del proprio interlocutore.
Tre. Scrivere davvero, non un messaggino sul cellulare o un post fugace sui social, scrivere davvero dopo averci davvero pensato, con la propria firma sotto, su un supporto che permanga e che possa passare di mano in mano, è un modo per presentare se stessi, un modo per dichiarare la propria identità e per lasciarne traccia, in ciò che si è scritto e in ciò che si è omesso. E definire la propria identità, fatta di talenti, intenti, impegno e stile, è una sfida mica male. Oggi più che mai.

Alberto Vicentin

Genio e sregolatezza?

Poeti maledetti, grandi pittori, inventori, scienziati… Si racconta che le migliori idee artistiche e le soluzioni alle domande della vita siano balenate in testa a questi personaggi proprio nel momento in cui abusavano di oppiacei, allucinogeni, assenzio.... diciamo che non tutti sono così fortunati da poter unire genio e sregolatezza nel proprio lavoro!
Eh sì, perché se il tuo lavoro è quello di guidare un camion, un muletto, una piattaforma o altra attrezzatura non puoi esprimere il tuo "genio" sotto l'effetto di sostanze psicotrope… tanto più non puoi partecipare a feste e festini assumendo qualche aiuto allo sballo!
Infatti per 20 o più giorni resterà traccia in te della tua festicciola!! "Ma allora posso fumare quella light… é pure legale!" Anche l'alcol è legale ma mica puoi girare ubriaco… l'unica differenza è che per l'alcol c'è un limite di tolleranza di 0,5 invece per le droghe la tolleranza è zero! Light o pesante, fumata o iniettata, poca o tanta sempre droga è!
La non tolleranza della legge non significa l'essere di strette vedute, ma è tutelare te e tutti quelli che ti circondano! Se non sei attento a quel che fai, puoi fare e farti male… oltre a farci dover correre al laboratorio per portare il campione per il test di conferma… tre presunti positivi in una settimana sono davvero troppi! Meglio precisare anche, che se la medicina forense conferma la positività del drug test, la storia non si chiude semplicemente con un cambio mansione o non utilizzando più il mezzo, ma è previsto un percorso al SerT dove verrai monitorato con test a sorpresa e dovrai seguire un percorso di riabilitazione.
Ne vale davvero la pena?

Elisa Bisognin

Equità o uguaglianza?

La differenza tra queste due parole, che spesso utilizziamo come sinonimi, è sottile, eppure esiste: affermare che una legge, una sentenza, ma anche un provvedimento disciplinare in azienda è equo non è la stessa cosa di dire che il medesimo è uguale per tutti i suoi destinatari.

Partiamo allora proprio dal significato etimologico dei due termini:

Uguaglianza: *la condizione per cui ogni individuo o collettività devono essere considerati alla stessa stregua di tutti gli altri, e cioè pari, uguali, soprattutto nei diritti politici, sociali ed economici.*

Equità: *giustizia che applica la legge non rigidamente, ma temperata da umana e indulgente considerazione dei casi particolari a cui la legge si deve applicare.*

L'uguaglianza allora è la condizione per cui tutti gli uomini devono avere pari diritti e pari doveri, è ciò che mira a dare a tutti la stessa cosa, indipendentemente dal punto di partenza. L'equità, invece, pone l'attenzione proprio sulle diverse situazioni iniziali e ha lo scopo di fornire a ciascuno il giusto mezzo per poter raggiungere il medesimo obiettivo.

Poniamo il caso di un'azienda al cui interno si lavora in catena di montaggio, operando su pezzi che sono posti tutti alla medesima altezza. Il datore di lavoro che ricerca personale per questa mansione non potrà selezionare solamente i curriculum dei candidati che abbiano una statura tale da poter operare in maniera ergonomica sulla catena di montaggio. Il signor Mario, candidato ideale alla mansione, potrà allora essere un nerboruto palestrato, alto quanto basta per poter comodamente operare sulla sua postazione di lavoro; in questo caso il datore di lavoro non si dovrà preoccupare di migliorare le condizioni lavorative del dipendente. Ma se il signor Mario sarà invece un omettino alto quanto un soldo di cacio, sarà forse più equo che il datore di lavoro apporti le dovute modifiche alla postazione per permettere al dipendente di lavorare in modo ergonomico (ed evitare quindi future denunce di malattie professionali per patologie muscolo-scheletriche!).

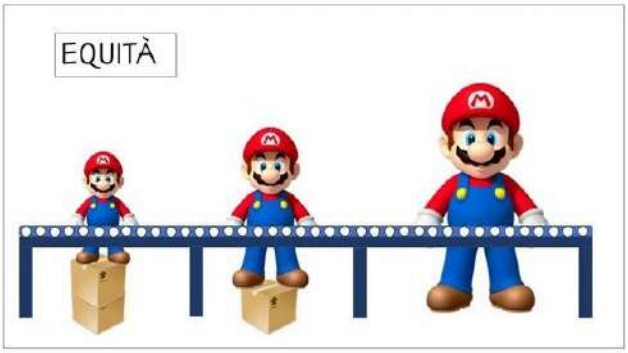

È chiaro quindi che l'uguaglianza si preoccupa semplicemente di fornire ad ogni situazione formalmente uguale il medesimo trattamento; l'equità invece si pone il problema di capire quale sia la meta a cui puntare, avendo già chiaro il diverso e più efficace percorso.

Non c'è nulla che sia più ingiusto quanto far parti uguali fra disuguali. (Lorenzo Milani)

In tutte le aule giudiziarie d'Italia, sulla parete in fondo, sopra le teste dei giudici, è affissa la frase "La legge è uguale per tutti". Posto che questo sia vero, potrà mai la legge essere anche equa? E nelle nostre aziende, anche nei piccoli dilemmi quotidiani, preferiamo l'uguaglianza o l'equità?

Giulia Soave

La rivolta delle "EX"

Prendo ispirazione dal titolo del film perché quando ai corsi di formazione mostro questo cartello alla platea, dopo la domanda di rito, faccio sempre la stessa battuta:" Sapete dirmi cosa significhi questo segnale di pericolo?" Mi godo il silenzio carico d'attesa e poi dico:" Attenzione! EX-morose o EX-morosi in vista, girare alla larga". Di solito qualche sorriso lo strappo. Ma la maggior parte delle volte resta il silenzio, stavolta quasi imbarazzato, di una risposta che non arriva.

Il mancato riconoscimento di questo cartello, non solo sotto l'aspetto teorico ma soprattutto sotto quello pratico (ben più pericoloso!), lo riscontro anche durante le visite in azienda. Quando sono intervenuto con una certa apprensione per interrompere il taglio con il flessibile di un canale in lamiera accanto ad un muletto in fase di ricarica, l'addetto della ditta esterna mi ha guardato con gli occhi sbarrati e ha adottato il fare accondiscendente di chi si trova davanti un pazzo furioso. "Atmosfera esplosiva, eh?" ha detto guardandosi intorno alla ricerca delle casse di dinamite, senza rendersi conto del cartello proprio davanti ai suoi occhi.

Quando poi si cerca di spiegare a chi deve materialmente spendere un sacco di soldi per adeguare le proprie attrezzature che le polveri presenti nel ciclo aziendale possono esplodere, il livello dell'asticella sale. "El fero pol s-ciopare??! Mai sentìa questa! Qua in Veneto no de sicuro. E comunque da noialtri non xe mai successo gnente". Se poi in un impeto di simpatia mi spingo a dire che nella CEI 31-56 viene persino elencata anche la scorza di limone come polvere potenzialmente esplosiva, è la mia credibilità che va definitivamente a sbriciolarsi in particelle molto fini.

La nostra esperienza di esplosioni è prevalentemente limitata, per fortuna, a quello che vediamo in televisione o al cinema. Risulta difficile pensare che nella quotidianità aziendale ci siano spazi, locali o volumi ipotetici in cui possono essere presenti anche con continuità atmosfere potenzialmente esplosive. Ed è ancora più difficile pensare di avere, anche in maniera inconsapevole, degli inneschi efficaci sempre con noi, come ad esempio l'elettricità statica accumulata dal nostro corpo. La "potenzialità" della compresenza dell'atmosfera esplosiva e dell'innesco efficace fa sì che raramente si verifichi il temuto evento. Ma quando si verifica è estremamente pericoloso, come testimoniano anche recenti fatti di cronaca.

La "nuova" norma CEI EN 60079-10-1:2016 relativa alla classificazione dei luoghi con atmosfere esplosive per la presenza di gas, che dal 13 ottobre scorso ha ufficialmente mandato in pensione la precedente versione del 2010, per alcune casistiche riduce anche notevolmente l'estensione delle zone classificate. Questo non toglie che l'argomento "atmosfere esplosive" debba essere trattato e conosciuto con il dovuto rispetto da parte di tutti gli attori in gioco. Con l'obiettivo di evitare, riprendendo metaforicamente il titolo di apertura, una latente "rivolta" delle EX che, in cerca di dignità, decidano di far sentire la loro voce.

Stefano Marcolungo

Un DPI ti allunga la vita

Qualche anno fa, per rendere più interessanti i corsi per addetti antincendio, abbiamo pensato di introdurre tra gli esercizi da svolgere durante la prova pratica, lo spegnimento del fuoco con la coperta antifiamma. La prova avrebbe dovuto insegnare il metodo corretto di utilizzo agli addetti che già disponevano di questo mezzo e avrebbe dovuto promuoverne la dotazione a chi invece risultava sprovvisto, dal momento che si tratta di un sistema di facile utilizzo nei principi di incendio e per il controllo del quale non si spendono energie. Si trattava di spegnere il fuoco in un secchio metallico, appoggiandoci sopra la coperta, trattenuta da due persone su due lati opposti.

Non avevamo però valutato con sufficiente scrupolosità la pericolosità di una operazione che ti porta molto vicino al fuoco e che ad una persona poco esperta offre in realtà poca protezione, pertanto non avevamo fornito DPI oltre ad un paio di guanti a protezione delle mani.

Fu così che una manovra sbagliata da parte di uno degli allievi (cosa che ci sta in un corso di formazione a cui partecipano, in genere, persone non esperte) portò ad un incidente: il fuoco, che per vivere ha bisogno di ossigeno, ha pensato bene di andarselo a trovare verso il corsista che sbadatamente aveva sollevato il lembo della coperta verso di sé per meglio posizionarla sopra al secchio. Risultato: è stato necessario un appuntamento straordinario dal parrucchiere!

Ma siccome lo spegnimento del fuoco con la coperta antifiamma è un esercizio davvero interessante, non ci siamo fatti scoraggiare da quanto accaduto e, cercando di ricavarne un buon insegnamento, ora abbiamo a disposizione dei nostri corsisti idonei DPI: giubbetto anticalore, caschetto con visiera e ovviamente guanti.

Per noi docenti però è davvero difficile far capire l'importanza dell'uso di tali DPI a chi partecipa ai corsi antincendio a luglio… Troppo caldo per mettere il giubbetto e il caschetto e troppo tempo per indossare tutto, e comunque il fuoco fa in tempo a propagarsi ora che ci mettiamo tutti questi DPI addosso!

Mi piace dunque a questo punto raccontare una storiella: "qualche mese fa Agnese fu invitata a fare una ferrata da alcuni colleghi appassionati di arrampicate in montagna. Agnese, pur essendo stata svezzata da mamma e papà a pane e camminate in montagna, non aveva mai fatto una ferrata vera e tantomeno aveva dimestichezza con imbracature, moschettoni e appoggi in acciaio… Per arrivare all'imbocco della ferrata Agnese e i suoi colleghi dovettero camminare lungo un sentiero a tratti a strapiombo sul lago. Vedere il precipizio davanti la spaventava e si chiese quindi se sarebbe stata in grado di affrontare la ferrata, sulle pareti esposte della montagna. Arrivati dove iniziava la corda d'acciaio, si interrogò se fosse il caso di proseguire e gli esperti le dissero di provare a percorrere qualche altro metro e: vedi subito se sei in grado oppure no… Ok, pensò Agnese, mettiamoci alla prova. Indossò i DPI a disposizione: imbracatura, e kit da ferrata; seguendo alla lettera le indicazioni degli istruttori, agganciò i moschettoni alla corda d'acciaio… PAURA FINITA! Indossare i DPI aveva reso Agnese sicura di quello che stava facendo e altrettanto sicura che non avrebbe potuto accaderle nulla."

Ecco dunque come diventa importante indossare i DPI anche durante una emergenza: tutto il tempo speso a prepararsi è tempo guadagnato nella gestione dell'emergenza perché ci si sente sicuri di quello che si sta facendo e il panico si attenua. Se il panico si attenua la mente rimane più lucida e concentrata e ci permette di gestire meglio la situazione.

Un DPI usato correttamente dunque, come una telefonata in un vecchio spot televisivo, ti allunga la vita!

Agnese Gaio

Sistemarci con la sicurezza

Premetto che, appena entrata in Studio, personalmente il mondo della Sicurezza sul Lavoro era molto "oscuro e vago", al punto che alla richiesta del cliente: '*Dobbiamo sistemarci con la sicurezza, potete inviarci un preventivo?'* scattava uno stato di panico/ansia…

Ecco, a distanza di qualche anno, alcune cose le ho imparate, altre fanno ancora parte del "mondo oscuro", ma gran parte di ciò che ho appreso è stato grazie a tutto lo staff dello Studio.

Quindi cosa dire…'*La strada che porta alla conoscenza è una strada che passa per dei buoni incontri*'.

Ringrazio tutto lo staff! Promettendo che nel 2019 la Reception sarà assortita con caramelle più fantasiose e ricche di zuccheri… per affrontare al meglio la consulenza in materia di sicurezza e ambiente!

Chiara Bertacche

Ricomincio da tre

Un cambiamento fa sempre un certo effetto, specie se avviene in un campo così importante e fondamentale per la vita come quello lavorativo. Era l'autunno del 2015 quando decisi di voltare pagina. Una scelta fatta per tanti motivi, ma in primis dettata dalla voglia di lasciarmi alle spalle un ambiente dove non stavo più bene. Ricordo ancora il primo colloquio presso lo Studio Vicentin, erano le 19 di una di quelle sere autunnali umide e nebbiose. Da una breve, ma proficua chiacchierata, avevo capito che quella poteva essere la strada giusta. Così è iniziato il 17 dicembre 2015 il mio cammino in questo ufficio. La prima mattina dopo le presentazioni di rito, mi venne affidata la lettura del D.Lgs. 81/08, allora semi-sconosciuto, oggi diventato un fido compagno di viaggio. Ricordo ancora quelle sigle che sentivo pronunciare in ufficio: DVR, RLS, RSPP, etc.... "Dove sono finito? Che lingua si parla in ufficio? Non sarò mica approdato nei servizi segreti?": pensavo dentro di me. Poi pian piano tutto è diventato chiaro. Dalle sigle si è passati agli incarichi ed alle trasferte presso i clienti. Ho iniziato ad esplorare mondi nuovi, mai visti prima. I sopralluoghi in azienda permettono di conoscere realtà produttive di vario genere. Molto spesso ti ritrovi a visitare ambienti difficili, talvolta maleodoranti, freddi d'inverno e bollenti d'estate. E qui capisci veramente quanto sudore e quanta fatica certe persone fanno per "tirare" la fine del mese. Girare per le aziende vuol dire conoscere i lavoratori, imparare da loro che cosa fanno e come lo fanno. Instaurare un rapporto di fiducia con chi si ha davanti spesso è difficile. Al lavoratore di turno appariamo spesso come estranei, come invasori della "proprietà privata lavorativa". Rapportarsi con chi ci vede per la prima volta non è mai banale. Bisogna individuare i canali giusti, non solo verbali, per rompere quella patina di indifferenza/distacco che a volte nasce o è presente a priori senza un perchè. Ma bello del nostro incarico sta proprio nel dibattito, a volte vivace, che si instaura. Senza dialogo non si risolvono i problemi. Frequentemente, tenendo i corsi di formazione, dico a chi ho di fronte: "Non guardatemi con distacco, come un docente che vedrete oggi e mai più. Cerchiamo di vederci come colleghi, di instaurare un dialogo in queste ore che passeremo insieme. Sarà più facile e meno faticoso per tutti!!". Ora il mio primo step si è concluso. Un apprendistato che è volato via veloce, così come purtroppo passano i tempi vissuti in maniera felice. Tre anni di nuove esperienze, di conoscenze e di maturazione personale. Ed ora si ri-parte con lo spirito propenso ad affrontare le difficoltà e con la volontà di conseguire nuovi obiettivi e di far crescere lo Studio.

Giuliano Belfiore

La prima volta non si scorda mai

Mi fermo, penso e mi accorgo che un altro anno è già passato. Il 2018 per me è l'anno delle prime volte.
Le prime pratiche da seguire senza l'aiuto della mia fedelissima collega Laura, i primi supporti alle Aziende per i rinnovi/mantenimenti delle certificazioni, le prime visite ispettive ARPAV.
È una tranquilla mattina primaverile. Mi reco in ufficio consapevole del fatto che trascorrerò le successive 8 ore seduto alla mia postazione, in agenda nessun appuntamento. La prima parte della mattinata scorre via liscia, un po' di mail da leggere, alcuni aggiornamenti normativi che meritano attenzione, una domanda di autorizzazione per le emissioni in atmosfera da completare.
Ma si sa, anche il lavoro del consulente cela insidie inaspettate, che ti colgono di sorpresa (o almeno ci provano) e mentre sei pronto a prendere la chiavetta del caffè per fare pausa con i tuoi colleghi (lode a te pausa mattutina delle 10.30!) un suono inconfondibile disturba la mia quiete: il telefono.
Il telefono squilla, alzo la cornetta e rispondo come sempre: "*Studio Vicentin, sono Federico!*" Una voce decisa mi risponde: "*I xe qua, i xe rivá!*" Controbatto con la più classica delle domande: "*Chi? Chi è arrivato?*" Ed è a quel punto che sento quella parola che ogni consulente ambientale non vorrebbe sentire: "*ARPAV! I se gà presentà come ARPAV, sa ghemo da fare?*". Resto un attimo disorientato, attonito, mi faccio coraggio, reagisco e rispondo: "*ARPAV? Fermi lì, arrivo subito*!".
La mia prima volta al cospetto di ARPAV è nata proprio così, una telefonata inaspettata che ha scosso la mia giornata.
Le visite ispettive ARPAV sono prevalentemente visite a sorpresa che possono avvenire in occasione dei controlli analitici in fase di avvio dei nuovi impianti, oppure per verificare la conformità alle prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A), in particolare quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC).
Il PMC é composto da varie componenti ambientali quali ad esempio i consumi di materie prime e ausiliarie, la quantità di prodotti finiti, i consumi di energia, combustibili e risorse idriche, le emissioni in aria, in acqua e di rumore, la produzione di rifiuti, da componenti gestionali dell'impianto quali ad esempio il controllo delle fasi critiche di processo, la manutenzione ordinaria delle apparecchiature, il controllo del processo nei sistemi di trattamento dell'aria e dell'acqua, le verifiche generali alle aree di stoccaggio e ai piazzali e da indicatori di performance che forniscono le indicazioni sull'efficienza dell'impianto.
Ogni aspetto deve essere tenuto sotto controllo dal gestore e se previsto registrato periodicamente su apposito supporto cartaceo e/o informatico. I dati e le informazioni raccolte durante l'anno devono poi essere trasmessi entro il 30 Aprile di ogni anno a tutti gli enti competenti, tra cui anche il Dipartimento Provinciale ARPAV, attraverso il Report annuale.
A distanza di mesi mi rendo conto che in queste situazioni il consulente oltre a fornire il proprio supporto tecnico per fronteggiare la "*minaccia*" deve fornire anche molto supporto morale, si deve quasi trasformare in psicologo, psicoterapeuta, psicoanalista...fino a diventare quasi psicopatico!!! Scherzi a parte, la visita ispettiva ARPAV è sicuramente un momento molto sentito, sia da parte dell'Azienda sia da parte del consulente. È quel momento in cui il lavoro svolto fino a quell'istante viene verificato e valutato in primis dagli ispettori e successivamente dall'Azienda a cui si sta fornendo la consulenza.
Si impara tanto, dal saper gestire le dinamiche che si vengono a creare con gli ispettori, cosa che non ti insegna nessuno a scuola o all'università, alle conoscenze tecniche e normative che acquisisci in quei frangenti e che accumulano il bagaglio di esperienza che ti stai costruendo.
E se poi il giorno successivo il tuo capo decide di farti leggere alcune parole che alla tua giovane età ti rendono fiero ed orgoglioso di te stesso, allora è proprio vero che la prima volta non si scorda mai!

Federico Soldà

Accade che...

Per dieci anni di lavoro ti occupi principalmente di AMBIENTE, inteso come quel prezioso e delicato insieme di aspetti come aria, acqua, suolo, biodiversità che, minacciato dagli impatti generati dalle attività antropiche e produttive, deve essere salvaguardato dall'inquinamento, dallo spreco, dall'impoverimento.
Poi accade che per maternità ti assenti per un periodo consistente dal posto di lavoro. In questo periodo accade che ti senti o ti vedi con alcuni colleghi e persone conosciute in ambito lavorativo.
Accade che ti fa piacere che ci siano questi contatti, per un saluto, per un confronto, per un aggiornamento sui temi che hai seguito prima di assentarti.
Accade di trascorrere qualche ora insieme divertendosi.
Accade anche che qualcuno ti dice: però... un po' ci manchi a lavoro!
È in una di queste circostanze particolari che accade che ti rendi conto che per dieci anni, magari non sempre consapevolmente, ti sei occupato anche di un altro tipo di AMBIENTE, altrettanto prezioso e delicato: quello fatto di persone, colleghi, rapporti, collaborazioni e soprattutto relazioni.

Laura Boscardin

TecnicO o TecnicA?

È il 2013 sto frequentando il secondo anno di università. Lo studio in cui svolgo il tirocinio mi affianca ad una collega per elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi di un'autofficina, ci rechiamo sul posto, ci avviciniamo al cancello d'ingresso e suoniamo il campanello. Una forte voce maschile chiede: "chi è?".
La collega annuncia entrambe dicendo: *"Siamo Lorenza e Giulia, abbiamo appuntamento per elaborare il Documento di Valutazione del Rischio"*. Qualche minuto di silenzio… un signore di circa quarant'anni apre la porta dell'officina ci guarda e la richiude. Io e Lorenza ci guardiamo con qualche perplessità, suoniamo nuovamente, solo a questo punto il cancello dell'azienda si apre. Lo stesso signore che si era affacciato alla porta qualche minuto prima ci fa entrare e si presenta: "Mi son el paron, scuseme ma non me spetavo mia do done". In quel momento non do peso alle parole del "paron" troppo concentrata dal dover imparare più cose possibili su come si fa un sopralluogo e su come si elabora un DVR. Seguo Lorenza all'interno dell'autofficina, eseguiamo il sopralluogo, elaboriamo il DVR e torniamo a casa.
Mi laureo e divento un Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro.
"Ma si dirà Tecnico della Prevenzione o Tecnica della Prevenzione?"
Inizia la festa, corona d'alloro al collo, caschetto giallo sulla testa e la fatidica domanda espressa da parenti e amici più o meno velatamente *"…e quindi adesso che lavoro puoi fare?"*. Rispondo orgogliosa: *"Ora posso fare il concorso per diventare ispettore per la sicurezza sul lavoro e lavorare allo SPISAL o per diventare ispettore ambientale e lavorare all'ARPAV oppure andare a lavorare in uno studio e fare consulenza alle aziende!!!"*. Nonostante il mio entusiasmo rispondere a quella domanda non è stato per niente facile, non so se dare la colpa al rito dello spritz padovano che cominciava a fluire tra gli invitati o all'idea comune che per certi lavori ci vuole un ingegnere, meglio se maschio. Amici e parenti mi guardano, annuiscono, non sembrano molto convinti ma anche questa volta non ci faccio caso, mi sono laureata, ora l'importante è festeggiare e al dilemma "cosa posso fare da grande" ci penserò domani.
Il domani però arriva e più in fretta di quanto credessi.
Comincio a lavorare come consulente per le aziende e mi rendo conto di aver sbagliato tutto.
Credevo che la mia preoccupazione dovesse essere "sarò mai capace di destreggiarmi tra le diverse tipologie di aziende, identificare le particolarità di ogni settore, ricordare l'incalcolabile numero di leggi, decreti e delibere, rispondere ad ogni domanda dei clienti?".
Nulla di tutto ciò…o meglio… non è stato questo lo scoglio più grande.

Perché quando ti presenti in un'azienda puoi dire qualsiasi cosa, il tuo capo può fare la presentazione più bella del mondo ma, due aziende su tre, ti guarderanno con quello sguardo che anche senza parlare grida: *"…una donna??? …io lavoro da trent'anni, cosa potrà mai spiegarmi questa?! …ma se parlo di macchine e impianti mi capisce?".*

Mai avrei pensato di dover faticare per far digerire ai clienti il mio essere donna molto di più rispetto al dover faticare per far valere le mie competenze. All'inizio tutto questo mi ha scoraggiato molto, ma poi un caro collega mi disse "Giulia per fare questo lavoro devi avere *"le spalle a coppo"*, vai avanti decisa, coltiva le tue competenze, la tua professionalità e fai scivolare via tutto ciò che non serve!".

Così è stato! Si seguono le aziende, si salta da un settore all'altro, da un DVR a un'AIA, da un infortunio a una verifica ARPAV, si fanno corsi di formazione come docente e come alunna, si studiano norme e decreti …e un bel giorno mentre sei seduta alla scrivania di un cliente entra il Capo Manutentori dicendo: *"Ciò Giulia, go visto la meil dei poseti, non ge ze problemi a far lo stramaso basta che se metemo subito però, se no col cxxxo che te fè i prelievi entro marso, poi el rubineto lo femo baso così non serve tore la cesta per rivarghe…certo che anca ti te ghi né sempre una de nova da rompare…"* rispondo: *"Te ghe rason, ma non dare la colpa a me te lo sé che è una prescrizione AIA"*. Un suo collega lì vicino guarda me, guarda il Capo Manutentori, riguarda me, riguarda il Capo Manutentori e tra lo stupito e lo sconvolto esclama: *"Ma come Le parli? È una donna!".* Il Capo Manutentori mi guarda, sorride e risponde *"Sa c'entra? Con ela poso parlare come me pare…la me capise".*

È questa la parità dei sessi? Sarà merito della competenza? Sarà merito della professionalità? Sarà merito della personalità? Può considerarsi un merito? A tutte queste domande non sono ancora riuscita a trovare una risposta.

Di una cosa però sono sicura, quel Capo Manutentori non si chiede se sono un Tecnico o una Tecnica ma sa che, se ha un problema di sicurezza o di ambiente da risolvere, Giulia potrà aiutarlo, gli risponderà e si capiranno.

Tecnico/a della Prevenzione
Giulia Sinico

LE PAROLE E LE IMMAGINI DI UN ANNO CHE VIENE

Anticipiamo le parole (alcune nostre, altre in prestito) e le immagini (tutte nostre) del Calendario 2018:

Decidi tu se il confine è un ostacolo o un obiettivo. E poi ricorda di averlo deciso tu.

"Viva la posta! Per brevi attimi puoi aspettarti qualunque cosa!" (Pippo, quello di Walt Disney)

"Ogni pensiero emette un colpo di dadi" (Ogni rivoluzione è un colpo di dadi, Jean-Marie Straub e Danièle Huillet)

Prima di rispondere, ascolta la domanda.

"È buffo come l'infinito degli esseri stia facile sulla punta delle dita… un gesto… tra cielo e terra…" (Nord, Louis-Ferdinand Céline)

"Quando ti aspetti il peggio dalla gente di solito è proprio ciò che ottieni" (Sirene, Richard Benjamin)

La vita, se corri, si accorcia.

Confine. Linea immaginaria tra due nazioni, che separa i diritti immaginari dell'una dai diritti immaginari dell'altra. (Ambrose Bierce)

"E mi chiesi se un ricordo è qualcosa che hai o qualcosa che hai perduto" (Un'altra donna, Woody Allen)

"Più si ha intelletto, più si scoprono uomini originali. La gente comune non trova nessuna differenza tra un uomo e l'altro" (Pensieri, Blaise Pascal)

"Ci sono pensieri che basta pensare una volta, e uno non se ne libera più" (Il ponte, Vitaliano Trevisan)

"Non ci sono altezze troppo alte, ma soltanto ali troppo corte" (Giovanni Papini)

"Per quanto tempo continuare a fingere di guardare una tela prima di passare a fingere di guardarne un'altra?" (Pastorale Americana, Philip Roth)